

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Prima -

composto dai signori Magistrati:

dot. Vincenzo Magrone Presidente

dot. Francesco Infantini Giudice

dot. Donato Danza Giudice - relatore

ha emesso la seguente:

Sentenza

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 522

del ruolo generale 1986 in data 19.2.86, e

spedita alla pubblica udienza del 27.11.90.

Tra

S.p.A. RAS - ASSICURATRICE ITALIANA, corrente in Milano, in
 persona del legale rappresentante pro-tempore;
 elettivamente domiciliat a presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lioia,

Oggetto:

===== "Pagamento".
 dal quale è rappresentat^a e difes^a giusta mandato a margine dell'atto di
 citazione.===== attrice =====

al quale è risposto

Contro

CHIODI Michele,

elettivamente domiciliat o presso e nelle studio dell'avv. Rosario Follieri,

===== dal quale è rappresentat^o e difes^o giusta mandato a margine della com=
 parsa di costituzione e risposta.===== convenuto ==

L'avv. A. Lioia, per l'attrice, conclude riportandosi a tutte le precedenti richieste ed alle conclusioni dell'atto di citazione che qui si abbiano per integralmente trascritte.==

L'avv. R. Follieri, per il convenuto, conclude riportandosi a tutte le difese, deduzioni ed eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, nella memoria conclusiva e nel corso del giudizio che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

===== Svolgimento del processo =====

Con citazione notificata in data 12.2.1986 la S.p.A. RAS L'Assicuratrice Italiana, premetteva che il 12.12.1979 avvenne in Foggia un incidente stradale nel quale rimasero coinvolti la FIAT 500 tg. PF/179830 di proprietà di Michele Chiodi e la motocicletta GILERA 48/cc. guidata da Renato Ferrucci; che l'incidente si verificò per colpa esclusiva del Chiodi, il quale omise di dare la dovuta precedenza alla motocicletta proveniente dalla sua destra; che a causa della collisione il conducente di quest'ultima rimase seriamente infortunato, per cui si rese necessario il suo ricovero in Ospedale; che, essendo l'auto del Chiodi sprovvista di copertura assicurativa per la r.c., essa Società, in quanto gestiva nella zona il Fondo di garanzia per le vittime della strada tenuto al risarcimento dei danneggiati.

come per legge, aveva sborsato £.5.000.000 al Per_rucci e £.2.280.000 alla Regione Puglia per i rico_veri ospedalieri fruiti da costui, somme delle qua_li aveva diritto al rimborso, da parte del danneg_giante, responsabile del sinistro. ^{Pertanto,} Conveniva in giu_dizio dinanzi a questo Tribunale Michele Chiodi per sentirlo condannare al pagamento della comples_siva somma di £.7.230.000, oltre svalutazione ed interessi, nonchè spese e competenze del giudizio.

Costituitosi, il convenuto in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione. =====

In via subordinata di merito, chiedeva il riget_to della domanda sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del Perrucci, il qua_Le era sbucato improvvisamente a forte velocità ed a fari spenti attingendo l'auto nel momento in cui si immetteva su via Zara, previa relogare segnala_zione della svolta. Contestava, comunque, la congrui_tà delle somme erogate dalla RAS in riferimento ai danni effettivamente patiti dal Perrucci. =====

A sostegno della domanda la Soc. istante produce_vo copia del rapporto della Polizia stradale ed altri documenti. =====

La causa era rimessa al Collegio che all'udien_za del 27.9.1988 si riservava di decidere sulle con_

clusioni come in epigrafe precisate dai procurato-
ri delle parti. =====

===== MOTIVI DELLA DECISIONE =====

L'eccezione di prescrizione appare fondata. ===

1.
Sembra indubbio che l'azione esercitata dalla
RAS sia la stessa che il danneggiato, ove non fosse
stato risarcito a norma e nei limiti previsti dal
l'art.19 della legge n.990, avrebbe potuto esercita-
re nei confronti del danneggiante-responsabile del
l'incidente, assoggettata alla prescrizione ^{bienintesa} ~~decennale~~
le ex art.2947 C.C., che nella specie, ai sensi del
l'ultimo comma, è iniziata a decorrere dal 9.4.1980,
data in cui, come emerge dalla documentazione prodot-
ta dalla stessa istante, è divenuta irrevocabile la
sentenza di proscioglimento del Chiodi dal reato di
lesioni colpose, emessa dal Pretore di Foggia il 31
marzo precedente, per mancanza di querela. Pertanto,
non risultando alcun atto interruttivo, l'azione era
già prescritta quando è stata notificata la doman-
da (12.2.1986). =====

9.
Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi
della RAS secondo cui l'azione di regresso avrebbe
natura autonoma rispetto all'azione assoggettata
alla prescrizione ex art.2947 C.C., e quindi si pre-
scriverebbe nel termine ordinario di dieci anni.

(art.2946 C.C.). =====

Invero l'assoggettamento ad unica disciplina
delle due azioni (quella risarcitoria e quella di
 regresso) è giustificato dalla surrogazione legale
 dell'assicuratore, che ha risarcito il danno, nei di-
 ritti del creditore-danneggiato, cui compete l'azio-
 ne di risarcimento. Tale surrogazione, implicante
 il subentro nella medesima posizione soggettiva di
 quest'ultimo con ogni conseguenza, anche in ordine
 alle eccezioni opponibili nei suoi confronti, deriva
 dall'espressa previsione (dell'art.29 della legge n.
 990/1969, pur potendo trovare fondamento nello stes-
 so istituto della surrogazione legale previsto in
 via generale dall'art.1203 C.C., e segnatamente nel
 n.3 di detta norma. =====

E' vero che l'art.29 riconosce l'azione di re-
 gresso nel comma 1, per quanto riflette il diritto
 dell'Impresa designata, ad agire nei confronti del
 responsabile del sinistro per il recupero dell'in-
 dennizzo pagato e delle relative spese; mentre, nel
 comma 2, parla esplicitamente di surrogazione della
 stessa Impresa, per l'importo pagato, nei diritti sia
 dell'assicurato che del danneggiato verso l'Impresa
 posta in liquidazione coatta. =====

Questa distinzione, tuttavia, non può autorizza-

re l'interesse a ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere ed attribuire natura autonoma all'azione di regresso con l'assoggettamento del diritto relativo ad un regime di prescrizione diverso da quello applicabile all'azione di risarcimento esperibile dal danneggiato, regime che, in difetto di una diversa previsione normativa, dovrebbe necessariamente coincidere con quello della prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 C.C. come ritiene la RAS. =====

La tesi poggia esclusivamente su una differenza terminologica dettata dalla necessità di enucleare solo nel 1° comma l'azione di regresso verso il responsabile; mentre, nel secondo caso, il presupposto della surrogazione è la mancata individuazione del responsabile. Conseguente che, anche in riferimento all'azione di regresso prevista dal detto comma I, è implicita la surrogazione dell'Impresa designata nei diritti del danneggiato, ove si abbia riguardo al momento genetico del diritto di regresso verso il debitore-danneggiante. =====

Argomenti decisivi a favore della tesi condivisa dal Tribunale, si traggono anche dalla disciplina delle obbligazioni solidali: peraltro, costituisce ormai "ius receptum" nella soggetta materia che il

debito indennitario "ex lege" dell'assicuratore, del Fondo di garanzia, rappresentato dall'Impresa designata, ovvero cessionaria del portafoglio dell'assicurazione posta in liquidazione coatta, ed il debito per responsabilità aquiliana del danneggiante sono legati, nei limiti dei massimali assicurativi, da vincolo di solidarietà passiva (cfr., per tutte, Cass. 23.2.1979 n.1213; Cass. 27.11.1982 n.5428). Orbene, per la disciplina generale dettata dall'art. 1203 C.C., la surrogazione in favore del coobbligato solidale, il quale abbia adempiuto l'obbligazione, importa il subingresso del medesimo nella posizione giuridica del creditore, con tutti i diritti e le azioni attinenti al rapporto obbligatorio, ma anche con tutte le limitazioni, decadenze, prescrizioni e simili inerenti al diritto che forma oggetto della surrogazione (cfr. Cass. 22.5.1969 n.1759; Cass. 21.6.1971, n. 1952; Cass. 30.3.1981 n.1818; Cass. 18.3.1982 n.1762).

La Corte Suprema, nella sent. n. 1762 del 1982, non ha mancato di puntualizzare che, ove sia venuto meno il diritto di azione del creditore nei confronti di uno dei condebitori solidali, a seguito di sentenza dichiarativa della prescrizione, quest'ultimo, citato in via di regresso, ha diritto di eccepire la stessa prescrizione al debitore attore che abbia effet-

tuato il pagamento. =====

Del resto, argomenti ulteriori, a sostegno della applicabilità della prescrizione prevista per l'azione di risarcimento, si traggono dall'art.26 della stessa legge n.990/59, il quale stabilisce che sono soggette allo stesso termine di prescrizione della azione verso il responsabile le azioni dirette nei confronti dell'assicuratore e dell'Impresa designata nei casi previsti dall'art.19, comma 1, lett.a) e b). Proprio perchè dette azioni sorgono autonomamente dalla legge, il legislatore ha avvertito l'esigenza di estendere ad esse la disciplina della prescrizione breve prevista dall'art.2947 C.C. per quella contro il responsabile dell'evento dannoso, nella evidente considerazione che si verte pur sempre in tema di danno nascente dallo stesso fatto illecito, per il cui risarcimento, oltre al detto responsabile, sono tenuti in solido l'assicurazione o l'Impresa designata, i cui rispettivi obblighi, pertanto, non possono essere assoggettati ad un differente termine di prescrizione. Viceversa, l'azione di regresso verso il danneggiante non si diversifica da quella accordata al danneggiato, trovando fondamento nello stesso diritto di costui a conseguire il risarcimento, e ciò proprio in virtù di surro

gazione legale nella sua posizione giuridica; onde non si è avvertita, in tal caso, l'esigenza di ribadire legislativamente l'assoggettamento dell'azione di regresso all'identico termine di prescrizione ex art.2947 C.C. prevista per l'azione diretta del danneggiato verso il responsabile, stante l'identità obbiettiva di entrambe le azioni. =====

E' appena il caso di aggiungere, peraltro, che il principio giurisprudenziale richiamato dalla difesa del convenuto non si attaglia alla fattispecie, in quanto la massima (cfr. Cass. 24.8.1984 n.4678) concerne la ben differente ipotesi che l'assicuratore agisca in rivalsa nei confronti del proprio assicurato, per il che vale la prescrizione breve di un anno prevista dall'art.2952 C.C. capoverso, in tema di diritti relativi al contratto di assicurazione. ==

Ricorrono giusti motivi, attesa l'obbiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali. =====

===== P. Q. M. =====

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.p.A. RAS L'Assicuratrice Italiana, nei confronti di Michele Chiodi con atto notificato in data 12.2.1986, così provvede nel contraddittorio

delle parti: =====

1) rigetta la domanda per intervenuta prescrizione
della azione; =====

2) dichiara interamente compensate tra le parti le
spese relative al presente giudizio.

Così deciso addì 4.12.1990, nella Camera di Consiglio della
Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati
signori Magistrati componenti il Collegio giudicante:

Vincenzo Magrone
Antonio De Santis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Bari, Dott. GIUSEPPE ATTIMONELLI

N. 1744/89 CRON.

ha pronunciato la seguente

N. REP.

S E N T E N Z A

nella causa civile in I grado, iscritta sotto il N.ro 1529

del Ruolo Affari Contenziosi dell'anno 1989

T R A

FONO VI.PI PUGLIA S.P.A in persona di Montrone Luca

domiciliato in Bari e per elezione presso e nello studio dell'Avv.

Dott. Proc. Tiziana Gigantesco che lo rappresenta

in giudizio con mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.

C O N T R O

TOMANELLI PAOLO rappresentato e difeso dall'avv. Domenico

Conserva come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

OGGETTO: Opposizione a D.I.

*Revoco - collettivo parziale
(suddiviso per mese e
opp. me specifico)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21.4.1989 il sig. Paolo Tomanelli, titolare del Ristorante Cotton Club, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bari in data 22.2-1.4.1989

ad istanza della spa PONO VI.PI. Puglia con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di L.1.837.260, oltre interessi ed accessori; per pubblicità trasmessa su Teledue e Radionorba.

Assumeva l'opponente che la pubblicità televisiva in oggetto non era in effetti mai stata messa in onda e che il contratto pubblicitario richiamato dalla controparte doveva intendersi una semplice proposta non accettata in tempo utile. Chiedeva pertanto che il decreto ingiuntivo venisse revocato, ovvero, in subordine, che venisse ridotta la penale stabilita nel detto contratto, in misura pari a quella del compenso pattuito. Il tutto con vittoria di spese processuali.

Si costituiva in giudizio la società opposta deducendo che la ingiunzione era stata erroneamente richiesta per la causale indicata, ma era comunque legittima in virtù dell'art.8 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dal Tomanelli, per il quale il compenso doveva essere comunque corrisposto nel caso che la trasmissione convenuta non potesse effettuarsi per non aver inviato il committente - come appunto era avvenuto - il materiale pubblicitario entro dieci giorni dalla data convenuta per l'inizio della messa in onda. Pertanto, nel non opporsi alla revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva che l'opponente venisse condannato al pagamento della medesima somma per la detta causale, con compensazione delle spese relative alla prima fase processuale.

In sede di precisazione delle conclusioni venivano confermate

dalle parti le rispettive richieste difensive. Inoltre la difesa dell'opponente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di controparte, in quanto nuova e preclusa nella fase di opposizione.

In esito la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo, di cui in oggetto, deve essere senz'altro revocato in quanto emesso su di un presupposto del tutto sbagliato, e cioè è avvenuta trasmissione della pubblicità televisiva commissionata dall'opponente ma, in realtà, e come riconosciuto in sede processuale dalla stessa società FONO VI.PI, mai messa in onda. Ciò premesso, va esaminata la domanda che non è affatto nuova (e in ciò appare infondata l'eccezione preliminare dell'opponente) in quanto fondata sullo stesso titolo contrattuale di condanna del convenuto al pagamento della medesima somma a titolo di penale e in virtù del contenuto dall'art.8 delle condizioni generali di contratto. Tale clausola recita testualmente "l'utente provvederà a consegnare il materiale pubblicitario almeno dieci giorni prima dell'inizio delle trasmissioni.....in difetto l'utente sarà sempre tenuto a corrispondere il compenso pattuito". La difesa del Tomanelli, nello ammettere il mancato inoltre del materiale, sostiene paraltro l'inapplicabilità e l'inefficacia di detta clausola. Sotto il primo riguardo, in quanto la FONO VI.PI. si era riservato in potere di controllo sul materiale fornito, per quanto concerne

F. M. ...

il suo livello tecnico e il contenuto, nonché un potere di modifiche sostitutive da concordare con il committente, escludendo così implicitamente la possibilità di fare dipendere in tutto l'effettuazione della pubblicità dall'esclusiva e unilaterale determinazione del committente. Sotto il secondo riguardo, poi, perchè si assume che l'approvazione della clausola nr.8) e delle numerose altre specificamente richiamate è da ritenere inefficace in quanto tali clausole sono richiamate genericamente, senza rispettare la lettera e le "ratio" dell'art.1341 cod.civ. in tema di effettiva e specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto favorevoli (le c.d. clausole vessatorie) per colui che le ha predisposte. Chi giudica, però, non condivide tali critiche.

Va, innanzitutto osservato, che il Tomanelli non ha dato alcun tipo di materiale pubblicitario alla controparte, rendendo lui per primo impossibile l'adempimento della prestazione contrattuale: ciò elimina qualsiasi "distinguo" sull'individuazione della relativa responsabilità che appare soltanto sua, quale troppo facile espediente per sciogliersi da qualsiasi vincolo. E quindi l'opponente non può seriamente sostenere che l'impossibilità dell'adempimento non sia a lui imputabile.

Quanto poi all'approvazione specifica della clausola, essa esiste e, così come riportata nel contratto, appare sufficientemente individuante circa la consapevolezza del contraente firmatario. Occorre, per altro verso, rilevare che tale clausola più in gene-

rale pare fuoriuscire dall'elencazione tassativa delle clausole vessatorie contenuta nell'art.1341 cod.civ.che non comprende, neanche se esaminata estensivamente, la clausola penale.

Quindi il Tomanelli appare vincolato nei termini indicati dalla attrice. Ricorrono peraltro gli estremi per applicare l'art.1384 cod.civ.in tema di riduzione della penale che-secondo costante giurisprudenza-è in potere del giudice attuare anche in mancanza di una richiesta specifica della parte interessata, che può considerarsi implicitamente contenuta-come nella fattispecie-nella contestazione di non dovere nulla a tale titolo. E' nota la ragione d'essere di tale potere giudiziale, diretto ad impedire sconfinamenti dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale. Appunto, nel caso in esame appare esagerata la penale imposta dalla FONO VI.PI. per rafforzare il vincolo obbligatorio della controparte committente, tenuto conto dei tempi previsti per la consegna del materiale che dava comunque agio alla società pubblicitaria di programmare l'inserimento o meno del cliente nelle trasmissioni. Risulta più equo, di conseguenza, ridurre l'obbligo del committente ex art.8 a corrispondere comunque il compenso pattuito nella metà, al netto di accessori che non ha senso imporre a suo carico. E pertanto va emessa pronuncia di condanna a carico del Tomanelli per l'importo di L.780.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le ragioni della pronuncia infine giustificano la soccombenza

nella misura della metà, mentre per il resto le spese processuali vanno compensate tra le parti nella fase di opposizione.

P.T.M.

Il Pretore definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta del sig. Tomanelli Paolo, quale titolare del ristorante "Cotton Club", nei confronti della FONO.VI.PI spa con citazione del 21.4.1989 così provvede:

- revoca l'ingiunzione per la ragione di cui in narrativa; condanna
- l'opponente al pagamento della somma di L.780.000 oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo; lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali di controparte nella metà, compensando tra le parti il residuo; liquida il complessivo in L.760.000 di cui L.76.000 spese, L.320.000 diritti e L.330.000 onorario di avvocato, oltre IVA e CAP come per legge; determina il dovuto in L.363.000, oltre accessori.

BARI 15.1.91

Il Direttore di Cancelleria
(Dott. Antonio Gonalardi)

PRETURA UNIFICATA DI BARI

Depositato nella Cancelleria

Oggi 22 FEB 1991

~~Il Direttore di Cancelleria
(Dott. Antonio Gonalardi)~~
Il Direttore di Cancelleria
(Dott. Antonio Gonalardi)

IL PRETORE

G. M. M. M.

N. Inserzione 1991

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Prima -

composto dai signori Magistrati:

dott. Vincenzo Magrone Presidente

dott. Francesco Infantini Giudice

dott. Donato Danza Giudice - relatore

ha emesso la seguente:

S e n t e n z a

nelle cause civili riunite in prima istanza, iscritte ai numeri 750 e 1682 del ruolo generale 1985 rispettivamente in data 18/3/1985 e 20/6/1985, entrambe spedite alla pubblica udienza del 19/3/91.

T r a

Oggetto:

1) RUSSO Antonio; 2) RUSSO Vito; 3) RUSSO Leonardo; 4) RUSSO Luigi; 5) GIANNASSO Maria; tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Santangelo (c/o avv. ti Marino), dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. Giuseppe Stefano Perrone, giusta mandati a margine dei rispettivi atti di citazione.===== attori =====

"Risarcimento danni".

avv. Santangelo

C o n t r o

1) VERRILLI Saverio Lucio; 2) VERRILLI Donato; entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Franco Ventarola, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta man-

dati in calce alle copie delle citazioni.=====

===== convenuti =====

E

1) RAGUCCI Guido; 2) Commissario liquidatore della Soc. Inteuro
pea posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa;

===== convenuti - contumaci =====

N o n c h è

UNIASS SpA in rappresentanza del Fondo Sanitario Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
assistito e difeso dall'avv. Lucio Laurenti del Foro di Roma
e dall'avv. Raffaele Colucci ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo come da mandato in calce
all'atto notificato.===== Intervenuto - volontario

Gli avv. ti A.Santangelo e G.Perrone, per gli attori, conclude
per l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale pro=
nuncia.=====

L'avv.F.Venturata, per i convenuti, conclude riportandosi a
tutte le sue istanze eccezioni e conclusioni scritte in com=
parsi di risposta e sui verbali di udienza, che qui si abbiano
per integralmente trascritte.=====

Gli avv. ti L.Laurenti e R.Colucci, per l'intervenuto volon=
tario, conclude chiedendo il rigetto di tutte le avverse ri=
chieste, eccezioni e conclusioni e per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate con l'atto di intervento del 24 no=
vembre 1987, che qui si abbiano per integralmente riportate
e trascritte.=====


===== Svolgimento del processo =====

Luigi Russo e Maria Giannasso, con citazione del 21/2/1985, esponevano che in data 19/6/1979 sulla S.S.16 Gerignola-Foggia, all'altezza del bivio per Orta Nova, si verificò un gravissimo incidente nel quale rimasero coinvolte la vettura FIAT 127 FG 219755, condotta dal proprietario Russo e sulla quale viaggiava come trasportata la Giannasso, e l'autocarro OM 100 BN 81538 condotto da Guido Ragucci, di proprietà dei fratelli Lucia e Donato Verrilli;

che a causa del sinistro essi riportarono gravissimi danni fisici, mentre la vettura rimase quasi completamente distrutta;

che il conseguente procedimento penale si concluse con l'affermazione della prevalente responsabilità del Ragucci, stabilita nella misura del 70%;

che la Compagnia di Assicurazioni Intereuropea, presso cui l'autocarro era assicurato per la RC, sebbene invitata ripetutamente, non aveva provveduto al risarcimento dei danni, i quali, per Giannasso, che aveva riportato invalidità temporanea di gg. 300 e postumi invalidanti intorno al 50%, erano quantificabili in £. 50.000.000, e per il Russo, rimasto affetto da invalidità temporanea di gg. 360 e permanente intorno al 40%, in £. 80.000.000 circa, oltre al danno morale ed



a quello materiale per la vettura.

Tanto premesso, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Guido Ragucci, Saverio Lucio e Donato Verrilli nonché la Compagnia di Assicurazione Intereuropea SpA affinché fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni nella loro espressione monetaria attuale, oltre interessi e spese del giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Mentre la società assicuratrice ed il Ragucci restavano contumaci, si costituivano i fratelli Verrilli, i quali in via principale chiedevano il rigetto della domanda assumendo che il diritto degli istanti si era prescritto il 20/12/1983 a norma dell'art. 2947, ult. p., C.C. in quanto il termine biennale di prescrizione per le lesioni colpose, da cui erano derivati i danni alla salute degli stessi attori, era iniziato a decorrere dalla data (20/12/1981) di entrata in vigore del decreto di amnistia 18/12/1981 n. 744, che aveva determinato l'estinzione del reato.

Aggiungevano subordinatamente che i danni, nella loro effettiva entità, erano comunque coperti dalla garanzia assicurativa di cui alla polizza da essi stipulata con la Soc. Intereuropea, tenuto conto anche della colpa concorrente del Russo.

In caso di superamento del massimale sostenevano che

le somme dovute a titolo di svalutazione ed interessi andavano addebitate alla predetta Compagnia, in quanto si era colposamente sottratta alla liquidazione del sinistro in termini ragionevoli ed era perciò responsabile per "mala gestio".

Instavano per la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese processuali.

Disposta ed espletata consulenza medica della persona degli attori per accertare i danni provocati dalle lesioni, nelle mure interveniva volontariamente nel giudizio, con comparsa del 24/11/1987, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentato dalla UNIASS SpA, facendo presente che la Soc. Intereuropea era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che pertanto spettava al Fondo provvedere al risarcimento secondo le modalità ed i limiti previsti dal D.L. 576/1978, convertito nella legge n. 738/1978.

Aggiungeva che per l'evento da cui detta parte convenuta era stata colpita andava dichiarata l'interruzione del processo alla cui riassunzione, quindi, dovevano provvedere gli interessati in confronto del commissario liquidatore, litisconsorte necessario.

Nel merito deduceva l'inopponibilità nei suoi riguardi del giudicato penale ed invocava la presunzione di



corresponsabilità ex art. 2054 C.C., eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2927 C.C.

Precisava, inoltre, che era stata già versata dalla Compagnia "in bonis" la provvisoria di £. 2.000.000 liquidata in sede penale e che, in base ai massimali di cui alla tab. A annessa alla legge 990/1969, il Fondo doveva rispondere nei limiti di £. 20.000.000 per ciascuna persona danneggiata e di £. 5.000.000 per danni alle cose, con il limite "catastrofale" di £. 48.000.000 (considerato il versamento già effettuato dalla Intereuropea). Contestava, infine, che fosse tenuto al pagamento degli interessi e dell'indennizzo per svalutazione sulle somme di cui ai massimali precisati, in quanto era venuto a conoscenza della causa solo nel gennaio 1987 e non era ancora trascorso lo "spatium deliberandi" di mesi sei previsto dal D.L. 576/78.


Intanto Antonio, Vito, Leonardo e Luigi Russo, con citazione del 16/5/1985, assumendo che, a seguito dell'incidente, decedette la congiunta Cherubina Quatticelli (rispettivamente moglie di Antonio e madre degli altri istanti), trasportata sulla FIAT 127 convennero in giudizio, pure dinanzi a questo Tribunale, il Ragucci ed i fratelli Verrilli, nonché

stessa Soc. Intereuropea, perché fossero condannati al risarcimento di tutti i danni conseguenziali al decesso della Quarticelli.

Nella contumacia degli altri convenuti, si costituivano i fratelli Verrilli ribadendo le istanze ed eccezioni difensive formulate nell'altro giudizio. Chiedevano in via preliminare la riunione dei processi e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa designata a norma degli artt. 19 e 20 legge n. 990/1969, essendo stata posta in liquidazione coatta, nelle more, la soc. Intereuropea.

Le cause, previa riunione disposta ai sensi dell'art. 274 CPC, venivano rimesse al Collegio che, con ordinanza del 17/10/1989, dichiarava l'interruzione del processo per la sopravvenuta perdita della capacità della detta soc. assicuratrice, posta in liquidazione coatta, evento questo che aveva colpito una parte contumace e che risultava "notificato" per gli effetti ex art. 300 CPC, dalla UNIASS SpA, cessionaria del portafoglio della Intereuropea a norma dell'art. 1 D.L. 576/1978, intervenuta volontariamente nel processo in rappresentanza dell'INA, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (art. 4 dello stesso D.L. 576/1978).

La causa, previa pronuncia di inammissibilità del



reclamo proposto dal procuratore degli attori avverso detta ordinanza, veniva riassunta da questi ultimi con ricorso del 27/7/1990 in confronto del commissario liquidatore dell'Ass. Intereuropea e delle altre parti. All'udienza collegiale del 19/3/1991 il Tribunale si riservava di decidere sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova ribadire la ritualità dell'interruzione del processo pronunciata dal Collegio per i motivi ^{superior-} ~~superior-~~ mente esposti nell'ordinanza in data 6/2/1990 e che si abbiano per richiamati. E' opportuno, comunque, puntualizzare che la Soc. UNIASS, quale impresa cessionaria del portafoglio della Intereuropea, ritualmente é intervenuta nel processo in nome dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - a tutela degli interessi di quest'ultimo, del quale, per effetto dell'art. 4 D.L. n. 576/1978, ha la rappresentanza sostanziale e processuale ai fini delle azioni esperibili dai danneggiati a norma dell'art. 19 legge n. 990/1969. Costituisce, invero, "ius receptum" che, per effetto della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice automobilistica, ~~esse~~ si realizza "ope legis" una modificazione soggettiva dei rapporti giuridici pendenti aventi per

oggetto l'obbligazione risarcitoria, nel senso che, a norma di tale disposizione, la qualità di debitore, sia pure nei limiti dei massimali di cui al successivo art. 26, viene assunta dal "Fondo di Garanzia". Si verifica, dunque, analogamente all'ipotesi contemplata nell'art. 25 con riguardo all'impresa designata, una successione a titolo particolare nel diritto controverso, secondo la previsione dell'art. 41 CPC, per cui il Fondo assume la qualità di parte sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto deve ritenersi ammissibile non solo l'intervento volontario dell'Impresa cessionaria che lo rappresenta, ma anche la sua chiamata in causa (cfr. per tutte Cass. 19/4/1983 n. 2677; Trib. Foggia 13/5/81 in Giur. Merito 1983, I, 397).

Orbens, l'intervento volontario della UNIASS SpA, nella qualità, ha realizzato pienamente lo scopo della notificazione dell'evento interruttivo (art. 300, comma IV, CPC) che ha colpito la Intereuropea, parte contumace, cui è subentrato il Fondo Gestito dall'INA, e pertanto deve ritenersi legittima la pronuncia di interruzione del processo emessa con ordinanza collegiale del 17/10/1989.

D'altra parte, le considerazioni che precedono consentono anche di superare le eccezioni della UNIASS,

secondo cui ad essa non sarebbe opponibile il giudicato penale, né in suo confronto potrebbe configurarsi una responsabilità per "mala gestio", non essendo ancora trascorsa, all'atto del suo intervento, lo "spatium deliberandi" di mesi sei previsto dall'art. 8, comma 1, del più volte citato D.L. 576/1978.

Stato fatto che nei riguardi del Fondo, gestito dall'INA e rappresentato dall'UNIASS SpA, quale avente a causa dell'Intereuropea che è stata parte nel giudizio penale, come è pacifico in atti, nella veste di responsabile civile, il giudicato penale spiega piena efficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, previgente testo, CPP e 2909 C.C. circa la sussistenza del fatto e la responsabilità degli odierni convenuti nei cui confronti gli attori si costituiscono parte civile esercitando l'azione per conseguire il risarcimento del danno.

L'altra eccezione è basata evidentemente sulla previsione dell'art. 8 del menzionato D.L. n. 576/1978, che stabilisce, quale presupposto processuale per la azione diretta nei confronti dell'impresa cessionaria nella qualità, la richiesta di risarcimento con le modalità indicate all'art. 22 della legge 990/1969 e la osservanza di un termine di mesi sei dall'invio della richiesta all'evidente scopo di favorire la

possibilità di una sollecita liquidazione stragiudiziale del danno.

Ma l'applicabilità di detta disposizione è senza dubbio limitata all'azione *su descritte* e non si estende anche alla chiamata in causa o addirittura all'intervento volontario, come è avvenuto nella specie, dell'impresa, non essendo compatibile ^{con} che la prosecuzione o riaassunzione del processo. In tal caso, invece, il giudizio prosegue tra le parti originarie in deroga (art. 25 della legge n. 990/1969) al principio generale secondo cui i crediti nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione C.A. devono farsi valere dinanzi al Commissario liquidatore (art. 201 L.F.); mentre l'intervento volontario o coatto dell'impresa cessionaria non può che spiegare rilevanza alla luce della modificazione soggettiva del rapporto giuridico precedente relativo all'obbligazione risarcitoria, venendo la qualità di debitore assunta dal "Fondo di Garanzia" in luogo del Commissario liquidatore. Ciò comporta non solo sul piano sostanziale ma anche su quello processuale, come si è detto, una successione particolare nel diritto controverso regolata dal disposto dell'art. 111 C.P.C., per cui il Fondo subentra in tutti gli atti ed attività processuali compiuti da e contro la parte ori-

ginaria, di tal che, nei limiti dei massimali assicurativi, il Fondo risponde patrimonialmente anche della responsabilità per "mala gestio" dell'impresa posta in liquidazione. Trattasi, in verità, di un'evenienza meramente teorica, poiché in pratica non accade mai che il debito della predetta impresa, ove ecceda il massimale assicurativo, per avere essa colposamente ritardato il pagamento, ed essere quindi tenuta alla corresponsione degli interessi moratori oltre eventualmente all'indennizzo del maggior danno dalla svalutazione a norma dell'art. 1224 C.C., resti circoscritto nei limiti dei massimali indicati dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969.

Il problema, dunque, si pone solo in relazione ad una responsabilità propria del Fondo di Garanzia, come gestito e rappresentato in giudizio, per non avere tempestivamente provveduto alla liquidazione del danno, malgrado la parte danneggiata abbia optato per la prosecuzione del processo originario, nel quale esso non è parte, si ribadisce, ma solo successore a titolo particolare di uno dei soggetti direttamente obbligati al risarcimento.

Ora è vero che, giusta quanto osservato in precedenza, l'intervento volontario o coatto del Fondo non è obbligatorio, ma non può ignorarsi che per il sistema

legislativo vigente, esso é tenuto, tramite l'impresa cessionaria, sia alla liquidazione dei danni verificatisi, come nella specie, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, sia al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali previsti dalla legge; altrimenti i danneggiati hanno azione diretta nei suoi confronti dopo che venga inviata la richiesta di risarcimento con le modalità ex art. 22 della legge n. 990/1969 e sia trascorso vanamente lo "spatium deliberandi" di mesi sei (cfr. i già richiamati artt. 4 e 8 del D.L.).

Anche il Fondo che non assolva tempestivamente la propria obbligazione può incorrere, dunque, nelle conseguenze della "mora debendi", così come enunciate dalla giurisprudenza nei riguardi delle società assicuratrici.

Si é, infatti, consolidato il principio (per tutte, cfr. Cass. 29/7/1983 n. 5218; Cass. 13/1/1987 n. 151) che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assicuratore, essendo inserito nel rapporto risarcitorio derivante dall'illecito di cui é responsabile l'assicurato (con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo rende contraddittore diretto e debitore della prestazione

risarcitoria nei confronti del danneggiato), decorso ²³ lo "spatium deliberandi" dalla richiesta di risarcimento, deve ritenersi validamente costituito in mora ove della richiesta contenga elementi di adeguata valutazione del fondamento della pretesa, mediante lo impiego della dovuta diligenza. Conseguo che, se nel termine prescritto si rende ingiustificatamente inadempiente all'onere di attivazione per conseguire la liberazione del debito, assume in proprio verso il danneggiato una accessoria, coordinata obbligazione risarcitoria, secondo i principi e la disciplina di cui all'art. 1224 C.C., la quale può eccedere i limiti dei massimali di polizza.


Va considerato, per la positiva applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, che la UNIASS intervenuta in rappresentanza del Fondo, pur se è subentrata nella posizione della Soc. Intereuropea, ha svolto una difesa consona all'Ente tenuto in concreto al risarcimento, secondo il delineato sistema legislativo, avanzando specifiche richieste e, come si è visto, formulando eccezioni "ad hoc". Non può negarsi, quindi, attesa la posizione di contrasto assunta dalle altre parti, che al riguardo si sia instaurato un valido contraddittorio: illuminanti in tal senso appaiono particolarmente le conclusioni formulate dalla

stessa UNIASS all'udienza del 27/6/1988, onde non sembra dubbio che rientri nel "thema decidendi" anche la valutazione della eventuale responsabilità propria del Fondo, a norma dell'art. 1224 C.C., ^(non) per avere provveduto alla liquidazione ed al pagamento del dovuto nel termine di sei mesi a decorrere dalla data (26/1/1987) in cui gli attori, notificando la pendenza della lite con gli estremi della domanda, sostanzialmente costituirono in mora la UNIASS nella qualità, stante la sostanziale equipollenza tra la notificazione di tale atto e la richiesta scritta di risarcimento ex art. 8 D.L. n. 576/1978. La Corte Suprema (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3161 del 24/5/1982) non ha mancato di puntualizzare che anche il Fondo di Garanzia, per la sua posizione del tutto simile a quella dell'assicuratore, ove lasci trascorrere invano lo "spatium deliberandi" concessogli dalla legge ritardando e rifiutando senza giustificato motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1224 C.C., gli interessi e la rivalutazione sull'originario importo capitale dell'indennizzo, avuto peraltro riguardo ai limiti del danno effettivo nella sua attuale espressione monetaria. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata sia dalla UNIASS che dai convenuti Verrilli non ha fondamento.

E' vero che, come risulta dalla sentenza di questo ^{2.3}
Tribunale in data 31/5/84 allegata al fascicolo degli
attori, gli imputati vennero prosciolti dal reato di
lesioni colpose per intervenuta amnistia; ma é altret-
tanto vero, come traspare chiaramente anche dalla suc-
cessiva sentenza della Corte di Appello di Bari del
5/2/1985, pure allegata al fascicolo degli attori, che
Luigi Russo e Maria Giannasso - nei cui confronti do-
vrebbe essere operativa la prescrizione biennale per
effetto della causa estintiva del reato da cui deriva-
rono i danni sofferti alla persona - si costituirono
parti civili. Risulta, altresì, dagli atti prodotti
del procedimento penale che la costituzione avvenne
in fase istruttoria sin dal 20/10/1979 con rilascio
di copia per le notificazioni agli imputati ed al P.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, vecchio testo,
C.P.P.- Orbene é noto che, per effetto del trasferi-
mento dell'azione civile nel giudizio penale così co-
me consentita dalla legge (artt. 22 e segg. CPP al-
l'epoca vigente), la costituzione di parte civile nel-
la forma di legge finge da atto introduttivo della
medesima azione con la conseguenza che per tutta la
durata del processo essa, dal momento in cui é noti-
ficata al debitore, produce gli effetti interruttivi
stabiliti dall'art. 2945, capoverso, C.C., secondo il

quale la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio: in tal senso, del resto, è univoco l'orientamento della giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. 10/4/1973 n. 1030; Cass. 3/10/1974 n. 2567; Cass. 18/10/1980 n. 5616; Cass. 23/4/1982 n. 2534).

È vero che nella specie non vi è stata pronuncia di condanna, essendo stati prosciolti gli imputati dal reato di lesioni composte con pronuncia dichiarativa di estinzione dello stesso reato per l'ammnistia concessa con DPR 18/12/1981 n. 744; ma ciò non può dar luogo all'applicazione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 2947 C.C., cioè alla decorrenza della prescrizione biennale a far tempo dalla data di estinzione del reato (coincidente con quella - 19/12/1981 - di entrata in vigore del provvedimento di clemenza; per il che, come esattamente rilevato dai convenuti, l'azione si sarebbe prescritta prima dello inizio del processo civile), in quanto tutta la disciplina contenuta in detto comma regola esclusivamente l'incidenza sulla prescrizione del fatto reato che ha dato luogo al danno risarcibile e non costituisce, quindi, eccezione alla regola di cui al capoverso del precedente art. 2945 C.C.- D'altra parte, il proscioglimento per amnistia non è equiparabile in alcun



modo all'ipotesi eccezionale prevista dall'ultimo comma di tale articolo, che esclude la permanenza dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo, stabilendo che il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo: invero trattasi di ipotesi eccezionale e diversa da tutti gli altri casi in cui la prescrizione ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'azione civile, nella cui accezione rientra anche la sentenza del giudice penale dichiarativa della estinzione del reato per il quale vi fu costituzione di parte civile. Anche sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio è univoca nel senso di sostenere che la prescrizione, interrotta permanentemente dalla predetta costituzione, non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere a causa dell'estinzione del reato: per tutte, cfr. Cass. 28/7/1975 n. 2910; Cass. 23/11/1984 n. 6077.

Consegue che, essendo stata pronunciata da questo Tribunale la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di lesioni colpose in data 31/5/84, la quale è divenuta irrevocabile il giorno 1/7/1984 per mancata impugnazione sul punto (cfr. sentenza della Corte

d'Appello), la domanda, notificata a tutti i convenuti nel marzo del 1985, deve ritenersi proposta tempestivamente prima del decorso del nuovo periodo biennale di prescrizione, a far tempo dall'1/7/1984, ed ha avuto efficacia interruttiva permanente ai sensi dell'art. 2945 C.C., in difetto di estinzione del processo per causa rilevabile ad istanza di parte.

Quanto all'azione risarcitoria per la morte di Cherubina Quarticelli, l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, in quanto per gli eredi che non si sono costituiti parti civili vale la più lunga prescrizione del reato di omicidio colposo, non certo verificatasi al momento in cui venne iniziato il giudizio civile con citazione notificata nel giugno del 1985, e per gli altri varrebbe, comunque, la prescrizione decennale (art. 2953 C.C.) dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello in data 5/2/1985 che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in accoglimento delle istanze risarcitorie formulate dagli eredi della Quarticelli.

Passando al merito, in punto all' "an debeatur", rilevasi che il giudicato penale formatosi sui fatti per i quali venne affermata la responsabilità del Ragucci, e quindi dei proprietari dell'autocarro, nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 28 C.P.P. (testo previgente)


spiega efficacia nel presente giudizio civile per il danno connesso alle lesioni colpose, ancorché gli imputati siano stati prosciolti per una causa estintiva del reato relativo. Infatti, nel presente giudizio si controverso intorno al diritto degli istanti Luigi Russo e Maria Giannasso a conseguire il risarcimento del danno, il cui riconoscimento dipende proprio dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale. E non v'è dubbio che la ricostruzione dei fatti, così come operata in quel giudizio, non più contestabile nel presente per la forza del giudicato, deve necessariamente indurre a formulare analogo giudizio di responsabilità (70% a carico del conducente dell'autocarro e 30% a carico del conducente della Fiat 127) per i danni derivati dalle lesioni colpose. L'effetto del giudicato nei confronti della stessa Soc. Intereuropea, che partecipò al giudizio penale in veste di responsabile civile unitamente ai fratelli Verrilli, si estende, per quanto sopra chiarito, anche al Fondo subentrato nella sua posizione giuridica in ordine al diritto controverso.

Ovviamente l' "an debeat" accertato nel giudizio penale per l'omicidio colposo conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna degli imputati, a pre-

scindere dalla stessa condanna al risarcimento in favore della parte civile costituitasi in quel procedimento, spiega piena autorità nel presente ai sensi dell'art. 27 (testo previgente) dello stesso codice di procedura penale.

Non resta, dunque, che procedere alla liquidazione del "quantum".

Quanto alle conseguenze delle lesioni subite dagli attori Luigi Russo e Maria Giannasso nel sinistro, il C.T., prendendo in esame nella loro globalità le risultanze della documentazione medica relativa ai ricoveri ed agli interventi chirurgici, procedendo altresì all'esame diretto degli infortunati, ha stabilito la durata della invalidità temporanea assoluta e parziale rispettivamente per il Russo in gg. 140 - 400 e per la Giannasso in gg. 300-300; ha quindi accertato la sussistenza dei postumi invalidanti nella misura rispettiva dell'8-10% e del 46-48% rispetto alla validità totale dei soggetti sottoposti ad esame: su tali dati non vi è sostanziale contrasto tra le parti. Mancando la prova di un reddito lavorativo dei danneggiati, ai fini della liquidazione del danno occorre, come è noto, far riferimento al reddito presuntivo rappresentato dal triplo della pensione sociale alla epoca del sinistro, che, in base ai prospetti INPS,



era, nel giugno del 1979, pari a £. 2.817.750.

Consegue che per l'invalidità temporanea, sia assoluta che parziale (computata al 50%), il danno subito dal Russo ammonta a £. 2.393.157 e quello subito dalla Giannasso a £. 4.631.917.

Per i postumi invalidanti il danno può calcolarsi in base alle note formule di capitalizzazione, tenuto conto dei coefficienti relativi all'età degli infortunati alla data del sinistro (rispettivamente 17,601 e 18,117%, corrispondenti ad anni 33 del Russo e 29 e mezzo della Giannasso), dello scarto del 20% tra vita fisica e vita lavorativa e della percentuale di invalidità (9% e 47%), nonché del reddito presuntivo annuale di £. 2.817.750; onde, operati i necessari conteggi, si ottiene la rispettiva somma di £. 3.750.855 e £. 19.194.489.

Va riconosciuto anche il diritto al ristoro del danno biologico, attesa la sussistenza, in particolare, di postumi invalidanti che, specie per la donna, implicano la menomazione di quel bene primario - l'integrità psico-fisica - suscettibile, secondo la giurisprudenza più recente che si è venuta consolidando (tra le altre pronunce, cfr. 6/4/1983 n. 2396), di autonoma valutazione ai fini del risarcimento. Considerata l'incidenza di tale danno come ostacolo alla esplicazione del-

la personalità in maniera più consona alle aspirazioni del soggetto danneggiato, ritiene il collegio di poter liquidare in via equitativa (non essendo possibile una precisa valutazione economica di siffatto pregiu-

Dei ed in aggiunta al suddetto già citato, per il fatto,
 dizio), sempre in riferimento all'epoca del sinistro, £. 1.500.000 per il Russo e £. 7.000.000 per la Giannasso.

Inoltre, trattandosi di fattispecie sussumibile nella ipotesi del fatto-retrato previsto dall'art. 590 C.P., è configurabile il danno morale ai sensi degli artt. 2059 C.C. e 185 C.P. per la sofferenza cagionata dalla malattia. Per tale causale si reputano congrue e equitativamente le somme rispettive di £. 500.000 e £. 5.000.000. Per l'auto di proprietà del Russo che dal rapporto della polizia stradale risulta praticamente inutilizzabile, in quanto la riparazione sarebbe stata sconveniente sotto il profilo economico, può essere liquidato un danno di £. 1.300.000 secondo i prezzi correnti all'epoca del sinistro per la FIAT 127 del tipo di quella appartenente al Russo.

In ordine ai danni patiti dagli eredi della Quarticelli, va precisato che costoro non hanno fornito alcuna prova di aver subito pregiudizi patrimoniali connessi eziologicamente all'evento luttuoso e, comunque, della ricorrenza delle condizioni per il diritto al risarcimento. Pertanto, agli stessi compete soltanto

il danno morale, che può essere liquidato, con riguardo alla data del sinistro, per ciascun figlio in £. 5.000.000 e per il coniuge Antonio Russo in £. 6.000.000.

Mentre Luigi Russo a titolo di risarcimento ha diritto al 70% del danno globale come sopra liquidatogli, gli altri attori, attesa la responsabilità solidale del predetto Russo e dei convenuti, in applicazione del disposto dell'art. ²⁰³⁵ (2055) C.C., hanno diritto a pretendere dai convenuti l'intera somma liquidata a favore di ciascuno, salvo rivalsa degli stessi convenuti nei confronti del corresponsabile Russo, nei limiti della percentuale di colpa (30%) posta a suo carico.

Poiché gli eredi della Quarticelli, come è pacifico in atti, hanno percepito una provvisionale in moneta buona di £. 2.000.000, con presuntiva ripartizione in misura uguale, il credito di ciascuno va conseguentemente determinato detraendo l'acconto ricevuto.

In conclusione spettano a Luigi Russo £. 9.634.808 di cui £. 3.150.000 quale risarcimento per danno morale conseguente alla morte della madre, dedotta la sua percentuale di responsabilità e l'acconto di £. 500.000, a Maria Giannasso £. 35.808.406, ad Antonio Russo £. 5.500.000 (£. 6.000.000 - £. 500.000 già percepite) ed a ciascuno degli altri eredi della Quarti-

celli £. 4.500.000 "iure proprio".

Per riportare, poi, il danno risarcibile nella sua espressione monetaria attuale occorre computare anche la svalutazione del denaro dalla data del sinistro nella misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, per il quale il coefficiente di rivalutazione, alla data odierna, è pari a 3,0443. Sulle somme rivalutate, costituenti debiti di valore, sono dovuti, peraltro, gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro.

Poiché l'ammontare complessivo del ^{danno} ~~denaro~~ risarcibile come sopra liquidato (comprensivo di rivalutazione ed interessi) supera di gran lunga il residuo massimale a carico del Fondo, pari, come detto, a £. 48.000.000 (in quanto, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969 esso è tenuto al risarcimento nel limite massimo indicato nella tabella A allegata alla legge, limite che all'epoca del sinistro per le autovetture ad uso privato ammontava, appunto, a £. 50.000.000), il Fondo, decorso lo "spatium deliberandi" di cui all'art. 8 del D.L. 576/1978 a far tempo dalla notificazione della "pendenza della lite" avvenuta il 23/1/1987, va ritenuto in mora (alle sentenze sopra citate, adde: Cass. 1/3/1987 n. 1537; Cass. 28/10/1987 n. 5641)

e pertanto obbligato a corrispondere i relativi interessi sul residuo massimale con decorrenza dal 23/7/1987, oltre all'indennizzo per l'eventuale maggior danno non coperto dagli interessi moratori, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1224 C.C.

Ciò costituisce una conseguenza dei principi generali vigenti in tema di obbligazione pecuniaria, in quanto l'assicuratore, e per esso il Fondo nei casi prescritti dalla legge, è tenuto al pagamento diretto delle indennità spettanti al danneggiato ed è soggetto, al pari di qualsiasi debitore (ove la liquidazione del danno si traduca, come nella specie, in una somma eccedente i massimali assicurativi) alle regole comuni di cui agli artt. 1219 e segg. C.C. (richiamate, del resto, espressamente dalla disciplina speciale con riferimento alla posizione dell'assicuratore: cfr. comma 7 dell'art. 3 D.L. n. 857/1986, convertito, con modifiche, nella legge n. 39/1977); di tal che, in caso di ritardo colpevole, deve corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno se provato (art. 1224 C.C.). L'indennità, invero, costituisce debito di valuta, essendo pur sempre determinata, nei suoi limiti ^{massimali} ~~medesimi~~, in termini di valuta.

Consegue che il meccanismo giuridico di liquidazione del danno opera all'interno del massimale assicurativo,

nell'ambito del quale lo stesso assicuratore é contrattualmente (o per legge, come il Fondo di Garanzia) tenuto a corrispondere in favore del danneggiato quanto a costui spettante per effetto del sinistro; mentre, al di fuori di tale limite esso risponde soltanto per un fatto proprio (inadempimento nel pagamento dell'indennità) valutabile come fonte di obbligazione in conformità dell'Ordinamento giuridico (art. 1173 C.C.). Ciò chiarito, deve dirsi che nessuna prova hanno offerto gli attori del maggior danno ex art. 1224 C.C., compreso il pregiudizio per la svalutazione sopravvenuta dal 23 luglio 1987, risarcibile peraltro nell'ammontare eccedente il danno presuntivo coperto dagli interessi moratori (cfr., da ultimo, Cass. 1/12/1989 n. 5299) e quindi in misura irrisoria, avuto riguardo agli indici dell'inflazione sopravvenuta da tale data. A tal punto occorre provvedere, a norma dell'art. 27 legge n. 990/1969, alla ripartizione fra tutti i danneggiati del residuo massimale dovuto dal Fondo con l'aggiunta degli interessi moratori.

L'importo ridotto spettante a ciascun danneggiato si ricava dal rapporto proporzionale con l'intero danno risarcibile nella sua attuale espressione monetaria, comprensiva degli interessi compensativi maturati.

Pertanto, quantificate le somme dovute a Luigi Russo,



a Maria Giannasso, ad Antonio Russo ed a ciascuno degli altri ~~tre~~^{due} eredi di Cherubina Quarticelli, rispettivamente, in £. 46.830.265, £. 174.047.800, £. 26.732.911 e £. 21.872.382; e determinato in £. 291.355.740 il danno globale risarcibile, comprensivo ad oggi di rivalutazione ed interessi, con il calcolo proporzionale viene stabilita la somma che il Fondo deve corrispondere a ciascun danneggiato, oltre gli interessi moratori a far tempo dal 23/7/1987; e precisamente:

£. 7.715.150 a Luigi Russo, £. 28.673.862 a Maria Giannasso, £. 4.404.168 ad Antonio Russo e £. 3.603.410 a ciascuno degli altri due eredi della Quarticelli.

L'UNIASS, nella qualità, per quanto già spiegato innanzi, può essere condannata a pagare direttamente tali somme in solido con gli altri convenuti responsabili, secondo il principio della solidarietà passiva che, come è ormai giurisprudenza consolidata, deve ritenersi applicabile anche nella soggetta materia (per tutte, cfr. Cass. 23/2/1979 n. 1213; Cass. 27/11/1982 n. 6428).

Le differenze dovute ai danneggiati - dedotti gli interessi moratori pure a carico del Fondo - vanno poste, sempre in solido, a carico del Ragucci e dei fratelli Verrilli, quali corresponsabili del sinistro, a norma dell'art. 2055 C.C., secondo la percentuale

accertata nel giudizio penale.

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge (art. 5 bis D.L. n. 857/1976; convertito, con modifiche, nella legge n. 39/1977.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda/proposta da Luigi Russo, Maria Giannasso, Antonio Russo, Vito Russo e Leonardo Russo nei confronti di Guido Ragucci, Saverio Lucio Verrilli, Donato Verrilli, SpA Comp. Ass. Intereuropea, a seguito di intervento volontario della UNIASS SpA in rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ^e/della prosecuzione del giudizio in confronto del Commissario liquidatore della Soc. Intereuropea posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa, così provvede:

1) Condanna il Fondo di Garanzia, rappresentato dalla UNIASS SpA, a pagare, in solido con gli altri convenuti, £. 7.715.150 a Luigi Russo, £. 23.673.862 a Maria Giannasso, £. 4.404.168 ad Antonio Russo e £. 3.603.410 a ciascuno degli altri due attori (Vito e Leonardo Russo), oltre gli interessi moratori a far tempo dal 23/7/1987 fino al saldo;

2) Condanna il Ragucci ed i Verrilli, in solido, a pagare le differenze a ciascun attore spettanti a ti-

tolo di risarcimento, rispetto agli importi totali, comprensivi ad oggi di rivalutazione monetaria ed interessi, così quantificati: £. 46.830.265 in favore di Luigi Russo, £. 174.047.800 in favore di Maria Giannasso, £. 26.732.911 a favore di Antonio Russo e £. 21.872.382 in favore di ciascuno degli altri due attori;

3) Condanna tutti i convenuti sub nn. 1 e 2, in solido, a pagare in favore degli attori le spese del giudizio, che si liquidano in complessive £. 6.676.200, comprese £. 1.920.000 per diritti e £. 4.000.000 per onorari.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso addì 26/3/1991 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante:

Vincenzo Magno
 Paolo Quaresima

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Antonio Nardella, con citazione del 12/4/1988, esponeva che il giorno 6/8/1985, mentre era intento a riparare il suo motorino sul ciglio della strada interpoderale, all'ingresso del Pod. n. 80 Ente- sviluppo di proprietà del genitore Matteo Nardello, sito in agro di Manfredonia, venne investito della vettura Fiat Ritmo FG 271840, alla cui guida era il proprietario Claudio Del Vecchio; che l'incidente avvenne per colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale procedeva ad andatura assai sostenuta, non consentita in quel tratto dalla presenza di case coloniche, e non si avvedeva, come egli stesso ebbe a riconoscere, della presenza del Nardella; che il procedimento penale iniziato in danno del Del Vecchio per il delitto di lesioni colpose si concluse con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia; che le lesioni determinavano una malattia con un'immobilità assoluta di gg.81 e parziale di gg.44, nonché postumi invalidanti intorno al 19-21%; che i danni, compreso il "pretium doloris" e il danno biologico di per sé considerato, ammontano a circa ^{va} f.150.000.000.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Claudio Del Vecchio e l'Assicurazione UNIPOL, con la quale detta vettura era assicurata per la r.c. all'epoca del sinistro, per sentir dichiarare che questo era avvenuto per colpa esclusiva del Del Vecchio e condannarsi in solido al pagamento in suo favore della precisata somma di f.150.000.000-, ovvero di al-

un posto
tro ~~in parte~~ da liquidarsi in giudizio a ~~titolo~~ di risarcimen-
to, oltre le spese processuali, con sentenza provvisoriamente
esecutiva.

Mentre il Del Vecchio restava contumace, si costituiva la Soc.
UNIPOL che impugnava il fondamento della domanda chiedendone il
rigetto con il favore delle spese.

Deduceva che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva,
o quanto meno concorrente, dell'attore, il quale, pur provenen-
do da destra, si era immesso da area privata su strada di uso
pubblico (strada consorziale) senza dare la precedenza alla
vettura e per tale ragione la polizia stradale, intervenuta sul
luogo, aveva ^e ~~il~~levato contravvenzione a carico del Nardella.
Contestava, comunque, l'entità dei danni lamentati precisando
che essi non superavano l'importo di f.8.000.000- offerte in
via transattiva a tacitazione di qualsiasi pretesa e non accet-
tate dal Nardella.

(Disposta consulenza medica) per accertare gli effetti pregiudi-
ziali delle lesioni subite dall'attore ed ammessa la prova ora-
le da costui articolata, dopo l'assunzione dei ~~testi~~ fatti la causa,
sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, era rimessa al
collegio che all'udienza del 7/5/1991, fissata per la discussio-
ne, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle modalità dell'incidente, il collegio ritiene in-
verosimile l'assunto dell'attore, secondo cui egli sarebbe sta-

to investito mentre si trovava intento a riparare il suo moto-
rino " sul ciglio della strada interpodereale, all'ingresso del
podere" di proprietà del padre.

Invero dall'allegato rapporto della polizia stradale emerge in-
vece che il Nardella venne a collisione con la vettura guidata
dal Del Vecchio uscendo dall'area privata antistante il detto
podere ed immettendosi sulla strada percorsa dalla Fiat Ritmo
FG 271840, proprio al sopraggiungere di quest'ultima.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente, così operata
dagli agenti intervenuti su segnalazione telefonica, (Nova ri-
scontro obiettivo, sia nel fatto che il punto d'urto, venne lo-
calizzato al centro strada, (intendendo evidentemente il con-
ducente del motociclo convergere a sinistra rispetto alla dire-
zione della vettura), non già, quindi, nel ciglio destro della
strada, sia nelle tracce di " scarrocciamento" impresse dai
pneumatici dello stesso motociclo " durante la fase di colli-
sione" e denotanti con chiarezza come tale veicolo avesse in-
tersecato la marcia della vettura al suo sopraggiungere. (Ciò
inconcludenti
posto, palesemente appaiono le dichiarazioni postume dei testi
indicati dall'attore (nel rapporto, dà atto che nessun testimo-
ne era stato presente al sinistro), i quali hanno cercato di
avvalorare la tesi dell'investimento, senza tuttavia fornire
elementi certi ed inequivoci suscettibili di sovvertire le ri-
sultanze dell'accertamento compiuto dalla polizia stradale.

Invero, la teste Paglione, madre dell'infortunato, ha dichiara-

to di aver notato il figlio che riparava il motorino, e di aver poi sentito l'urto: ciò ammesso che sia vero, non esclude che la collisione sia avvenuta secondo le modalità su descritte.

Anche il teste Trotta, qualificatosi indifferente, ha affermato di aver notato per terra " la chiave delle candele e la candela del motorino" soggiungendo però di non essere stato presente al momento dell'incidente.

In altri termini, i due testimoni, peraltro di dubbia attendibilità, hanno inteso puntualizzare circostanze atte ad avvalorare l'illazione che il Nardella possa essere stato investito mentre era intento a riparare il motorino; ma, per quanto si è già rilevato, gli elementi obiettivi acquisiti dal rapporto della polizia stradale suffragano ampiamente la ricostruzione dell'incidente così come operata dai verbalizzanti.

Tale ricostruzione, tuttavia, non esonera del tutto il Del Vecchio da responsabilità per le lesioni subite dall'attore.

Se è vero che egli aveva diritto di precedenza, la scarsa larghezza (di appena m.7,4) della strada interpodereale e la presenza di caseggiati laterali, ~~ne espletavano~~ ^{esigevano} una condotta di guida più accorta e prudente; laddove le tracce di frenatura impresse dalla vettura ed il violentissimo impatto, con le gravi lesioni subite dal Nardella (il quale venne ricoverato presso gli O.O.R.R. di Foggia in stato comatoso, con prognosi riservata), denotano che lo stesso viaggiava a velocità eccessiva, avuto riguardo alle circostanze di luogo, tanto che a suo cari-

co venne elevata contravvenzione per violazione dell'art.102, comma 1, C.d.S..

Opina, pertanto, il collegio che la responsabilità del sinistro possa essere ripartita tra l'attore Nardella ed il convenuto

Del Vecchio nella rispettiva percentuale del 70% e 30%.

Nei limiti di quest'ultima percentuale, i convenuti, sono, dunque, obbligati al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

Passando alla liquidazione, va dato atto che il C.T., prendendo in esame nella loro globalità le risultanze della documentazione medica e procedendo altresì all'esame diretto dell'infortunato, ^{confermamente} ha ~~confermamente~~ stabilito la durata della invalidità temporanea assoluta e parziale ^{rispettivamente} in gg. ^{110 e} 40, ha, quindi, accertato la sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 18-19% della validità fisica del Nardella. Su tali dati non vi è sostanziale contrasto tra le parti.

Mancando la prova di un reddito lavorativo dello infortunato ai fini della liquidazione del danno occorre, come è noto, (il Nardella all'epoca del sinistro aveva circa 16 anni e mezzo) far riferimento al reddito presuntivo rappresentato dal triplo della pensione sociale all'epoca del sinistro, che, in base ai prospetti INPS, era, nell'agosto del 1985, pari a f.8.422.050.

Peraltro, avuto riguardo ai dati di comune esperienza, è verosimile che l'inizio di una qualsiasi attività produttiva di reddito risalga all'età di 20 anni; onde, con la liquidazione del danno riferita alla data del sinistro, il Nardella viene a fruire

anticipatamente di ciò che gli compete a titolo di risarcimento per effetto della riduzione permanente delle sue capacità lavorative. Pertanto ai fini di una corretta determinazione del danno patrimoniale connesso ai postumi permanenti - danno commisurato all'incidenza negativa della percentuale di invalidità sulla capacità reddituale dell'infortunato presuntivamente equiparata, ex art.4 legge n.39/1977, al triplo della pensione sociale - occorre dedurre gli interessi corrispondenti al godimento della somma liquidabile nello intervallo temporale di anni 3,5, che intercorre tra l'età del Mardella all'epoca del sinistro e l'inizio presumibile della sua vita lavorativa.

Applicando gli indicati criteri, l'indennità per invalidità permanente si ottiene dalla seguente formula : $f.8.422.050 \times 19.177$ (coefficiente di capitalizzazione relativo ad un soggetto di anni 20) $\times 0,842$ (coefficiente di riduzione per anticipato pagamento) $\times 80/100$ (scarto normalmente considerato, tra vita fisica e vita lavorativa) $\times 18,30$ (percentuale di invalidità permanente) = f.20.126.684-, somma questa che rappresenta la espressione monetaria del danno da invalidità permanente riferita al momento dell'incidente.

31
 Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea (il cui danno è valutabile patrimonialmente come perdita di reddito corrispondente al periodo di malattia, durante il quale l'infortunato non ha potuto esplicare, neanche solo in parte, la propria attività produttiva), trattandosi di un

*30 e di svolgere attività
come il colto*

soggetto minore all'epoca dell'evento pregiudizievole, che non svolgeva, nè verosimilmente avrebbe svolto per tutta la durata dell'invalidità temporanea, una qualsiasi attività reddituale.

Viceversa per la malattia patita in conseguenza del trauma e per i postumi residuati, deve riconoscersi il diritto al ristoro del danno biologico (nella cui accezione rientra qualsiasi altro danno non valutabile patrimonialmente, come quello alla vita di relazione, escluso il danno morale) suscettibile, secondo la giurisprudenza più recente (cf. per tutte cass.6-4-1983 n. 2396), condivisa anche da questo Tribunale, di autonoma valutazione ai fini del risarcimento.

Considerata l'incidenza di tale danno, soprattutto come impedimento del soggetto leso ad esplicare senza limitazioni psichiche e fisiche, specie nella vita di relazione, la propria personalità, ritiene il collegio di poter liquidare equativamente la somma di £.6.000.000.-.

Trattandosi, inoltre di fattispecie presumibile nell'ipotesi del fatto-reato previsto dall'art.590 CPC., è configurabile anche il danno morale ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 185 C.P., attesa la sofferenza ^{causata} ~~operata~~ dalla malattia. Per tale causale, tenendo conto in particolare della giovane età dell'infortunato e di ogni altro elemento di giudizio, si reputa congrua equitativamente la somma di £.5.000.000.- ?

Per le spese vive può riconoscersi a favore dell'attore la somma di £.5000.000. così determinata equatativamente nell'impos-

sibilità di quantificarne il preciso ammontare, ancorché sia certo l'esborso, avuto riguardo alle varie esigenze terapeutiche ed assistenziali, e pur considerando che molti degli esborsi sono stati sostenuti direttamente dai genitori, i quali avrebbero dovuto agire, quindi "iure proprio" al fine di conseguire il ristoro del danno relativo.

In definitiva, il danno subito dal Nardella, alla data del sinistro, può essere liquidato nella complessiva misura di f.31.626.684, di cui f.9.488.000=, corrispondente alla percentuale di colpa del convenuto Del Vecchio, costituiscono l'importo risarcibile.

Per riportare, poi, il danno risarcibile nella sua espressione monetaria attuale occorre ^{computare} comprendere la svalutazione sopravvenuta alla data del sinistro, pari al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, per il quale il coefficiente di svalutazione, alla data odierna, è 1,32. Sulla somma rivalutata ^{che si ottiene} (moltiplicando tale coefficiente per 9.488.000=), pari a f.12.524.160=, sono dovuti, peraltro, gli interessi compensativi a far tempo dalla data del sinistro, vertendosi in ^{tema} ~~danno~~ di debito di valore.

In base al principio della solidarietà passiva applicabile anche nella soggetta materia (cfr. CASS. 23/2/1979 n.1213; CASS. 27/11/1982 n.6428) i convenuti vanno condannati in solido a pagare in favore dell'attore la somma dovutagli a titolo di risarcimento.

Quanto alle spese del giudizio, la parziale soccombenza dei convenuti è motivo per condannarli al pagamento della metà e disporre ^{MA} la compensazione tra le parti della restante metà.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art.5 bis D.L. n.857/1976, convertito nella legge n.39/1987).

P. Q. H.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da Antonio Nardella nei confronti di Claudio Del Vecchio e dell'Assicurazione UNIPOL SpA., con atto notificato in data 18-19/4/1981, così provvede nella contumacia del Del Vecchio:

1) dichiara che l'incidente stradale del 6/8/1985 si verificò per colpa concorrente dell'attore e del convenuto Del Vecchio, rispettivamente nella misura del 70% e 30%,;

2) condanna per l'effetto entrambi le parti convenute, in solido, a pagare in favore del Nardella, a titolo di risarcimento nei limiti della responsabilità attribuita al Del Vecchio - la complessiva somma di £.12.524.160=, oltre gli interessi compensativi a far tempo dal 6/8/1985 fino al saldo;

3) condanna altresì gli stessi convenuti, in solido, a pagare in favore del Nardella metà delle spese processuali, che si liquidano per l'intero in £.2.777.990=, comprese £.662.000= per diritti e £.1.500.000= per onorari;

4) dichiara compensata tra le parti la restante metà.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso, addì 7 maggio 1991, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio Giudicante.

Luigi Di Rienzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Seconda

composto dai signori Magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 4653

del ruolo generale 1983 in data 31/12/1983 , e

spedita alla pubblica udienza del 7 giugno 1991

Tra

[redacted]

elettivamente domiciliat a presso e nello studio dell'avv. Nunzio Troioano=====

Oggetto:

dal quale è rappresentat a e difesa giusta mandato a margine dell'atto di

Risoluzione contra

citazione.=====Attrice=====

to di vendita e a

Contro

[redacted]

elettivamente domiciliat o presso e nelle studio dell'avv.Savino Pappalettera==

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato in calce all'atto di ci-

tazione.=====Convenuto=====

L'avv. Troiano, per l'attice, conclude per l'accoglimento della domanda perchè fondata e col rigetto di tutte le istanze, eccezioni e deduzioni diverse perchè infondate.=====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 23 dicembre 1983, [REDACTED],
[REDACTED], premesso che aveva acquistato dalla [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] arredi in cemento armato, che a dire
del venditore erano di recentissima costruzione e di ottimo
materiale; che tutta la merce, in cemento artistico, venduta
dal Cellamare previa scelta relativa fatta in Trani, era elen-
cata nel ricorso del 3 maggio 1983 al Pretore di Trinitapoli
per accertamento tecnico preventivo; che il prezzo fu pattuito
per lire 15.588.500 (con pagamento rateale) in Margherita di
Savoia alla presenza di Mennea Angelo da Barletta, il quale
presentò il Cellamare ad essa Morra in Margherita di Savoia;
che, prevedutosi alla consegna del materiale nei locali di es-
sa istante, decorsi appena alcuni giorni, il Cellamare la mat-
tina del 18 aprile 1983 si presentava con l'Ufficiale Giudizia-
rio di Trinitapoli per procedere al sequestro di tutta la mer-
ce venduta in fo~~z~~za di un decreto del Tribunale di Trani che
ingiungeva di pagare la merce in unica soluzione, altrimenti
questa sarebbe stata asportata; che ella, per evitare ogni pre-
giudizio alla sua onerabilità, versò al [REDACTED] la somma di
lire 16.000.000 con tre assegni (il primo di lire 9.000.000,
il secondo di lire 3.000.000 a firma della Morra e il terzo di

lire 4.000.000 a firma di Barra Raffaele e girato alla Morra);
 che, però, nel sistemare la merce, in data 24 aprile 1983, si
 accorgeva e scopriva che essa era di vecchissima costruzione,
 scheggiata, rabberciata, con vistose aggiustature e altri di-
 fetti che la rendevano priva di valore commerciale; che i di-
 fetti riscontrati venivano immediatamente denunciati al vendi-
 tore il 28 aprile 1983 con raccomandata A.R.; che la situazio-
 ne venne accertata, poi, a seguito di accertamento tecnico pre-
 ventivo disposto, attesa l'urgenza, dal Pretore di Trinitapoli
 ed espletato per mezzo del C.T.U. geom. Mazzone Enrico; che,
 per tali motivi, essa istante aveva diritto ad ottenere la ri-
 soluzione del contratto di compravendita previa restituzione
 degli assegni o della somma incassata dal Cellamare; tutto ciò
 premesso, conveniva in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Trani, per sentirlo, previa risoluzione
 del contratto, condannare alla immediata ^{restituzione} ~~risoluzione~~ degli as-
 segni in favore dell'attrice, salvo, in ogni caso, il diritto
 al risarcimento del danno; ovvero in via gradata, condannare
 alla riduzione del prezzo; il tutto con sentenza provvisoria-
 mente esecutiva e col rimborso delle spese di lite.=====

La INCA di Cellamare Nicola, costituitasi, precisando che nel
 marzo 1983, nella propria fabbrica in Trani, Mennea Angelo pre-
 sentò quale amico De Santis Antonio, marito della Morra Anna
 Maria, facendo la richiesta di acquisto di manufatti della fab-
 brica per arredare i locali ove costei doveva gestire un risto-

rante e garantendo la solvibilità del De Santis il quale scelse la merce in esposizione che gli necessitava, pattuendo il prezzo di lire 14.588.500, oltre IVA, da pagare parte in contanti e parte con cessioni cambiarie*. Aggiungeva la convenuta che il giorno successivo il De Santis e il Mennea ritornarono con un autocarro e, in due trasporti, ritirarono la merce, e il De Santis rilasciò degli effetti cambiari a sua firma, promettendo che il residuo prezzo sarebbe stato pagato dalla moglie in contanti. Senonchè, assumeva la convenuta, le informazioni sugli acquirenti successivamente attinte non furono affatto tranquillizzanti: il De Santis Antonio era stato dichiarato fallito un anno addietro, per cui la sua firma apposta sulle cambiali non era valida, e sull'unico cespite della moglie Morra Anna Maria, un appezzamento di 20 are in agro di Margherita, gravavano due ipoteche, una di lire 53.000.000 a favore della Banca Centro-Sud e l'altra di lire 58.000.000 a favore della Banca Popolare di Apricena, oltre un pignoramento trascritto con presentazione di istanza di vendita. Esponeva, inoltre, che il Cellamare, accortosi di essere stato raggirato, intraprese azioni penali e civili, per cui il Tribunale di Trani, competente per territorio, aveva disposto il sequestro giudiziario con asporto dei manufatti venduti, che veniva eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di Trani, giungendo a caricare i manufatti sul camion del nominato custode; che, a questo punto, la Morra raggirava per la seconda volta il Cellamare, proponendo di pa-

gare a mezzo di due assegni, facendosi restituire le cambiali firmate dal marito e la merce già caricata sul camion; che, come si accertò dopo, i due assegni bancari erano stati tratti sul c/c. 355/49 della Banca Popolare di Apricena già estinto da tale istituto per avere la Morra emessi diversi assegni a vuoto; che il Presidente del Tribunale di Trani emetteva decreto ingiuntivo in data 16 maggio 1983 per lire 12.000.000 in forza del quale il Cellamare era intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Foggia promossa dalla Banca Centro Sud contro la Morra; che, per motivi futili e senza eccepire nulla sulla qualità dei manufatti, la Morra si opponeva al decreto ingiuntivo e chiedeva poi al Pretore di Trinitapoli un accertamento tecnico preventivo, proponendo poi la presente domanda, del tutto infondata e inammissibile.=====

In punto di diritto la convenuta eccepiva: 1) ~~la~~ litispendenza, essendo stato instaurato davanti al Tribunale di Bari il giudizio per il pagamento del prezzo della merce; 2) ~~inoltre~~, l'incompetenza territoriale a decidere la controversia di questo Tribunale per essere competente il Tribunale di Trani, nella cui circoscrizione era sorto ed era stato eseguito il contratto; 3) ~~la~~ incompatibilità ed ammissibilità delle due domande, l'una di risoluzione del contratto e l'altra di risoluzione del prezzo, essendo merce ambedue alternative; 4) ~~in~~ subordine, la decadenza dell'azione per accettazione della merce

convenuta eccepita l'incompetenza, oltre che sotto il profilo del foro generale previsto dall'art.10 c.p.c. (in quanto essa convenuta ha residenza e domicilio in Trani), anche sotto lo aspetto del foro facoltativo previsto per le cause relative a diritti di obbligazione (art.20 c.p.c.), in quanto la consegna della merce avvenne in Trani e il prezzo doveva essere pagato nella stessa città: di fatto in Trani secondo l'assunto della convenuta vennero consegnati due effetti cambiari a firma del De Santis, marito della Morra, con promessa che il saldo sarebbe stato pagato dalla moglie in contanti (ai sensi dell'art.1182, terzo comma, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, mentre, nell'ipotesi di vaglia cambiario mancante dell'indicazione del luogo di pagamento, come deve presumersi nella specie, il luogo di emissione del titolo (Trani) vale, a norma dell'art.101 R.D. 14 dicembre 1933, n.1969, come luogo di pagamento).

A questa tesi della convenuta, faceva contrasto la ^{prospetta} ~~prospetta~~  zione dell'attrice contenuta nella domanda introduttiva del giudizio, secondo cui la merce venduta fu consegnata in Margherita di Savoia, in conformità all'obbligo assunto del venditore, diguisa che uno dei fori alternativi ex art.20 (luogo dove doveva essere eseguita una delle obbligazioni) rimaneva il Tribunale di Foggia, presso il quale ritualmente sarebbe stata radicata la controversia.

nella sua effettiva consistenza, scelta e trasportata dallo acquirente, e comunque la inammissibilità della denuncia dopo otto giorni dalla consegna, trattandosi di vizi palesemente visibili ed essendosi quindi verificata piena acquiescenza;

5) l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo per incompetenza per valore del Pretore e per assenza degli estremi dell'urgenza.=====

La causa rimessa al Collegio per la soluzione delle questioni pregiudiziali, con ordinanza del 29 maggio 1987, veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dalla convenuta alla Morra sulla circostanza, attinente alla questione pregiudiziale della competenza territoriale, che la merce fu consegnata in Trani e per l'assunzione della richiesta prova testimoniale sulla stessa circostanza, vivamente controversa tra le parti, le quali, però, si disattivavano completamente per cui non venivano assunte nè l'interrogatorio formale nè le prove testimoniali.=====

Prodotta~~si~~ varia documentazione dalle parti, acquisito agli atti il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni della sola attrice e in assenza del fascicolo di parte della convenuta, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza collegiale del 7 giugno 1991.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si impone in via pregiudiziale la soluzione della questione della competenza territoriale del giudice adito, avendone la

Il Collegio, con ordinanza del 28 maggio 1987, rilevato che erano controversi tra le parti i presupposti di fatto per determinare la competenza territoriale del giudice (luogo del perfezionamento del contratto di vendita e luogo in cui dovevano essere eseguite le relative obbligazioni, specie quella della consegna della merce venduta) e che sul punto erano state chieste prove orali (interrogatorio formale deferito dalla convenuta all'attrice e prova testimoniale richiesta dalla stessa convenuta sulle stesse circostanze), e considerato altresì che per consolidato principio giurisprudenziale il controllo degli elementi di collegamento rilevanti per le varie specie di competenza può essere effettuato dal giudice anche attraverso le risultanze di un'istruzione probatoria all'uopo disposta (V. Cass. 10 giugno 1976 n.2131), quando, come nella specie, sono controversi gli stessi presupposti di fatto in forza dei quali va determinata la competenza territoriale, rimetteva la causa al ruolo, ammettendo le prove orali richieste.=====

Senonchè, sul punto, le parti rimanevano del tutto inerti, e, dopo alcuni inutili rinvii, la causa ritornava alla decisione del collegio nello stesso stato in cui trovavasi in precedenza, senza che fossero state espletate le richieste prove orali.==

A questo punto va risolto il problema della parte cui spetta l'onere della prova in ordine ai presupposti di fatto determinanti la competenza territoriale del giudice secondo il foro facoltativo ex art.20 c.p.c., allorchè c'è, sul punto, conte-

stazione del convenuto, e non pare dubbio che tale onere incomba
tra quell'attore, secondo il principio generale secondo cui chi
assume la sussistenza di una propria pretesa (come quella del-
l'adire territorialmente un particolare giudice), ove questa
è contestata, deve dare la prova dei fatti che ne costituisca-
no il fondamento. Più specificamente così si esprime il S.C.

"In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la doman-
da venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro
generale di cui agli artt.18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ri-
tualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo
gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art
20 c.p.c. ("forum contractus^{h u} e forum destinatae solutionis"),
la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla
stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, alla
stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono,
in applicazione del ¹ art.20, di indicare la causa presso
il giudice prescelto dall'attore" (Cass.13 giugno 1984, n.3537).

Orbene, nel caso di specie, stante la contestazione della con-
venuta, poichè l'attore non ha dimostrato in alcun modo - nè
documentalmente nè per prove orali - che il contratto di com-
pravendita è stato stipulato in Margherita di Savoia e che le
obbligazioni nascenti dallo stesso contratto dovevano essere
eseguite nel medesimo luogo e poichè da nessun atto del proces-
so emergono elementi di prova per avallare un tale assunto,
non resta che dichiarare l'incompetenza per territorio di ques-

to adito Tribunale, essendo competente, quanto meno sotto il
 profilo del foro generale ex art.18, il Tribunale di Trani.==

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquida-
 te come in dispositivo.=====

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, seconda sezione Civile, pronunciando
 sulla domanda proposta [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Trani, uditi i procuratori delle
 parti, così provvede:=====

1/ ~~dichiara~~ la propria incompetenza per territorio a decidere
 la controversia, essendo competente il Tribunale di Trani;==

2/ condanna l'attrice a rimborsare alla IMCA le spese relative
 a questo giudizio, che liquida, in mancanza di ^{specifiche} sentenza, in

complessive lire 1.700.000 ivi comprese lire 1.000.000 per ono-
 rari di avvocato.=====

Così deciso, addì 7 giugno 1991, nella Camera di Consiglio del-
 la Seconda Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindi-
 cati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.==

Luigi Adamo Raffule (estensore)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Prima

composto dai signori Magistrati:

dot. [redacted]

dot. [redacted]

dot. [redacted]

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 2206

del ruolo generale 1985 in data 19/9/1985, e

spedita alla pubblica udienza del 5 novembre 1991

Tra

[redacted]

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Roccotiello

Oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di

citazione-----ATTORE-----

Contro

[redacted]

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luigi Di Martino

dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce alla copia noti-

ficata dell'atto di citazione-----CONVENUTO-----

L'avv. Roccotiello, per l'attore, conclude come da atto di citazione.=====

L'avv. Di Martino, per il convenuto, conclude riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate in comparsa di risposta.=====

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ferdinando LACERENZA, con citazione 9.9.1985, assumendo che il giorno 12.1.1985 Mauro GAUDINO aveva denunciato ai Carabinieri di S.Ferdinando di P. che durante la notte persone ignote, tolto il lucchetto alla porta della propria officina meccanica, avevano perpetrato un furto all'interno asportando, tra l'altro, l'autovettura FIAT 127 FG.280490, di proprietà di esso LACERENZA, e che pertanto, non essendo stata più rinvenuta della vettura, il GAUDINO era obbligato al risarcimento del danno, conveniva quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Foggia perchè fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di £. 6.500.000¹, comprensive del valore dell'autoveicolo e di ogni altro danno consequenziale alla sua perdita, oltre le spese del giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva.=====

Costituitosi, il convenuto impugnava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese deducendo che egli non era responsabile del furto, e che, in ogni caso, la vettura era stata sottratta per incuria del LACERENZA, in quanto costui non aveva provveduto a ri

tirlarla, magrado fosse stato avvertito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione.=====

Nel corso del processo le parti articolavano prova per testi a sostegno dei rispettivi assunti; l'attore produceva altresì diversi documenti.=====

La causa veniva quindi rimessa al Collegio che all'udienza del 5.11.1991, fissata per la discussione, si riservava di decidere sulle istanze conclusive come in epigrafe -- trascritte.=====

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non appare fondata.=====

Costituisce circostanza non controversa che

l'auto del LACERENZA venne sottratta da ignoti mentre trovava si depositata nell'officina del convenuto: il furto, del resto, venne denunciato da quest'ultimo ai Carabinieri di S.Ferdinando, i quali, come emerge dal rapporto prodotto in copia da entrambe le parti in sede di sopralluogo constatano la veridicità dell'accaduto rilevando come la porta in ferro dell'officina presentasse segni di effrazione sulla serratura e, come, oltre all'autovettura dell'attore fossero state asportate numerose attrezzature e merce di proprietà del GAUDINO.

Dovendosi, dunque, ritenere pacifico, per concorde affermazione delle stesse parti, che l'auto venne rubata nella officina del predetto GAUDINO, occorre stabilire se costui, come pretende l'attore, possa ritenersi civilmente re-

sponsabile per non aver usato la diligenza necessaria nella custodia.=====

Va in proposito puntualizzato che l'affidamento al convenuto della vettura non avvenne in virtù di contratto di deposito, bensì, strumentalmente, per consentirgli di eseguire le riparazioni occorrenti nella sua officina meccanica all'uopo attrezzata: in altri termini tra le parti intervenne un contratto d'opera - fatto questo del pari pacifico - che comportò necessariamente la sosta della Fiat 127 nel locale attrezzato dal GAUDINO per provvedere ai lavori di manutenzione e riparazione di volta in volta richiesti dai suoi clienti.=====

Esattamente si rileva dalla difesa del convenuto che in virtù di tale rapporto giuridico l'obbligazione principale del proprio assistito non era quella di custodire il mezzo, bensì di ripararlo, cioè essa ebbe ad oggetto una prestazione d'opera che comportò accessoriamente anche l'obbligo di provvedere alla consegna dell'auto al proprietario, una volta eseguite le riparazioni necessarie; onde la fattispecie, ai fini della responsabilità configurata dall'istante, non va inquadrata nella disciplina del contratto di deposito e, ^{con} seguentemente, nella ^{previsione} funzione dell'art. 1768 c.c., ma nell'ipotesi normativa, di carattere generale, di cui all'art. 1177 c.c., secondo cui " l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla

fino alla consegna".=====

Orbene l'obbligazione di custodia, in tal caso, per stabilire se sia stata correttamente adempiuta con conseguente esonero del debitore da ogni responsabilità per la perdita della cosa, dev'essere riguardata essenzialmente in funzione dell'obbligazione derivante dal rapporto principale: il convenuto eseguì, secondo contratto, le riparazioni del mezzo nella propria officina ed ivi ne ebbe la custodia fino alla riconsegna al proprietario, usando le cautele dettate dalla normale prevedibilità, in relazione al peculiare contesto ambientale, per prevenirne l'eventuale furto in sua assenza.=====

Si vuole evidenziare che il GAUDINO, sia nel corso che al termine della prestazione d'opera, oggetto del contratto, era tenuto ad assicurare la custodia dell'auto all'interno della propria officina provvedendo, durante la sua assenza ~~alle~~ alle soste ed al termine della giornata lavorativa, alla chiusura della stessa officina in maniera consona alle esigenze di custodia, che di norma vengono attuate in tali evenienze.=====

In effetti, il convenuto, come si desume dal rapporto dei Carabinieri e non si nega nemmeno dall'istante, ultimati i lavori, la sera dell'11 gennaio 1985 custodi~~va~~ la vettura del LACERENZA all'interno della propria officina (ⁱⁿ ~~che~~ attesa che il committente provvedesse a ritirarla) chiudendo la porta d'ingresso con la serratura di cui essa era munita; egli

pose in essere le cautele che nella specie si imponevano,
non essendo tenuto, peraltro, in relazione alla natura del rap-
porto " inter partes " ad assicurare una peculiare custodia
suscettibile di impedire e prevenire anche l'azione violenta
dei ladri.=====

Nè può profilarsi una responsabilità del ----

UX
 GAUDINO per inefficienza della serratura che i ladri ~~in-~~
~~riuscirono~~
~~riuscirono~~ ad aprire mediante effrazione, dovendosi presumere
 che egli si fosse avvalso di un mezzo di chiusura adeguato
 alle esigenze di custodia delle cose all'interno dell'uffici
 na , stante il suo ~~specifico~~ ^{preciso} interesse ad impedire azioni
 furtive in danno di sè medesimo.

Del resto, significativa è la circostanza,
 pure evidenziata nel rapporto dei CC., che l'accesso all'in-
 terno poteva avvenire solo attraverso una porta in ferro a
 due battenti, la cui serratura ~~vi~~ fu, appunto, violentemen-
 te divelta dai ladri.

Non si vede, dunque, quale responsabilità pos-
 sa imputarsi all'odierno convenuto prescindendo anche dalla
 evenienza - in verità non emersa con chiarezza dalla prova
 orale (attese le contrastanti dichiarazioni dei testi ^{assun-}
~~attesi~~
 ti) - =====

che lo stesso, ultimate le riparazioni, la sera dell'11.1.1985
 avesse invitato il LACERENZA a ritirare l'auto, senza che,
 da parte del proprietario, si fosse provveduto a tanto.=====

Resta il dato di fatto, incontroverso, che il con-
 venuto quella sera provvide a custodire la vettura nell'in-
 terno della sua officina, chiudendo la porta d'accesso a mez-
 zo della serratura di cui era munita, facendo, cioè, quanto
 gli si richiedeva, avuto riguardo al concetto di diligen-
 za del buon padre di famiglia - per assicurare la custodia
 della stessa auto e degli altri oggetti ivi esistenti.=====

L'azione dei ladri, che dopo aver scassinato la
 serratura, asportarono l'auto, non può dar luogo, dunque, ad
 alcuna ipotesi di responsabilità del convenuto, il quale de-
 v'essere assolto dalla domanda di risarcimento formulata dal
 l'attore per la perdita del veicolo.=====

Considerata la dubbiezza della lite, si apprezza
 no giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra
 le parti le spese del giudizio.=====

P. Q. M.

IL Tribunale

pronunciando sulla domanda proposta da Ferdinando LACERENZA
 nei confronti di Mauro Gaudino con atto notificato in data
 10.9.1985, così provvede nel contraddittorio delle parti:

- 1) rigetta la domanda;=====
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
 giudizio.

Così deciso, addì 12 novembre 1991, nella Camera di Consiglio
 della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai su-
 indicati signori Magistrati componenti il Collegio giudican-
 te.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia-Sezione Prima

composto dai signori Magistrati:

dott. [redacted] Presidente ff.

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero 3751

del ruolo generale 1990 in data 1/10/1990 e

spedita alla pubblica udienza del 31 marzo 1992

Tra

[redacted] elettivamente domiciliat a presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Spada

Oggetto:

RISOLUZIONE CONTRAT

dal quale è rappresentata e difes a giusta mandato a margine dell'atto di

TUALE E RISARCIMENT

citazione-----ATTRICE-----

DANNI

Contro

[redacted], in persona del suo legale rappresentan-

te pro-tempore-----

elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv.-----

dal quale è rappresentat e difes giusta mandato-----

CONVENUTO CONTUMACE-----

L'avv. Spada, per l'attrice, conclude riportandosi alle conclusioni tutte di cui all'atto di citazione con condanna della Livio De Simone srl, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, il tutto con sentenza munita di clausola.==

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 1990 [redacted] quale titolare della boutique di abbigliamento denominata ADRIANA con sede in Foggia, citava in giudizio [redacted] con sede in Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir pronunciare nei confronti della suddetta S.r.l. quanto da lei richiesto nelle conclusioni in epigrafe riportate.

Assumeva l'attrice che la S.r.l. De Simone con n.2 bolle di accompagnamento e relative fatture nn.A/185-186 del 15 marzo 1990 e A/403 del 24 aprile 1990 le aveva fornito, rispettivamente in data 27 aprile 1990 ed 8 maggio 1990, abbigliamento femminile estivo destinato ad essere venduto nella "boutique" di cui essa era titolare.

L'istante lamentava gravi inadempienze da parte della ditta fornitrice. Innanzitutto rilevava che la merce era stata consegnata con notevole ritardo; precisava inoltre che la stessa presentava vizi _____ gravi consistenti, in particolare, in macchie, sfilacciate e rifiniture assai grossolane; poneva, infine, in evidenza che era stata omessa la consegna di una parte della merce indispensabile

per la vendita dei completi a cui i suddetti capi, più precisamente "tops", erano abbinati.

Assumeva inoltre che tempestivamente aveva reso edotta delle specificate inadempienze la ditta fornitrice, la quale aveva assicurato l'invio in zona di un suo dipendente onde constatare quanto lamentato e provvedere di conseguenza.

Lamentava infine l'attrice che, nonostante tali assicurazioni, la detta convenuta non si era preoccupata, nel prosieguo, di inviare alcuni dei suoi dipendenti, al punto che l'attrice, nonostante che in un primo momento ^{non} avesse posto in vendita la merce (essendo intenzionata a restituirla), successivamente aveva tentato di venderla a prezzi scontati, non riuscendo neppure in tal modo a liberarsi di tale merce difettosa.

L'attrice ~~peraltro~~ lamentava di aver subito un danno ingente nella impossibilità di far fronte alle esigenze della propria clientela, a causa della inidoneità dei capi. Pertanto chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ed il conseguente risarcimento dei danni subiti.

In corso di causa, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia della convenuta.

L'attrice produceva perizia stragiudiziale ed altri documenti a sostegno del proprio assunto, ^{In ordine alle asserite} ~~ed~~ sussistenza dei vizi, nonché del ritardo nell'adempimento e della mancata consegna di alcuni capi, veniva ammessa ed assunta la prova per

testi articalata dalla ^{stessa} attrice. La causa passava quindi in decisione all'udienza collegiale del 31/3/1992 sulle conclusioni richieste in epigrafe riportate e nella persistente contumacia della società convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

L'attrice ha innanzitutto provato, a mezzo della circostanziata deposizione dei testi indicati, il proprio comportamento diligente nell'aver tempestivamente denunciato i vizi della merce e nell'aver messo la stessa a disposizione della ditta fornitrice, la quale, dal suo canto, non si è adoperata affatto ^{mol} a cercare di riparare il danno.

L'istante ha, quindi, provato, a mezzo degli stessi testi, che la merce risultava irregolarmente rifinita e in alcuni punti macchiata, a parte la incompleta consegna dei capi ordinati: circostanze, queste, che assumono rilevanza in considerazione dell'elevato costo della merce stessa (vedansi le fatture in atti) per il che *legittima* si configura la pretesa, da parte dell'attrice-acquirente, che il venditore-convenuto fornisca un prodotto di buona qualità e fattura.

Del resto, decisiva, in ordine alla sussistenza dei vizi redibitori dei capi, atti a renderli inidonei all'uso cui erano destinati, appare la relazione giurata ~~in atti~~ del perito di parte. Infatti in essa vi è una dettagliata descrizione di tutte le anomalie e manchevolezze che incidono

~~che incidono~~ sulla attitudine della merce ad assolvere la funzione per la quale era stata acquistata. Nè si ha motivo di dubitare dell'apprezzamento negativo che il perito di parte ha fatto in merito, evidenziando con obbiettività e peculiare competenza i difetti più pregnanti la cui presenza ha reso sostanzialmente non commerciabili i capi acquistati.

Si tratta, dunque, di vizi che a norma dell'art.1492 c.c. giustificano di per sè la risoluzione del contratto indipendentemente dalla ulteriore inadempienza prospettata in domanda, con riferimento all'epoca di consegna della merce.

A quest'ultimo riguardo è notorio che i venditori al dettaglio, secondo la normalità dei casi, allestiscono, in occasione della imminenza della stagione estiva, le vetrine dei loro punti-vendita e di conseguenza mettono a disposizione dei loro clienti la merce estiva, intorno alla fine del mese di aprile e nei primi giorni di maggio: solitamente il rivenditore al dettaglio, all'atto della scelta della merce, si premunisce di indicare nella c.d. bolla di ordinazione la data entro cui ^{intende} ricevere la merce. Nella specie in verità manca tale specificazione e non sembra quindi che la consegna di merce, da vendersi in prossimità della stagione estiva, avvenuta tra la fine del mese di aprile e gli inizi di maggio, possa considerarsi eseguita con notevole ritardo.

Tutt'al più si può parlare di lieve ritardo.

D'altra parte, l'attrice si è guardata dal produrre copia

della bolla di ordine della merce al fine di dimostrare l'eventuale apposizione del termine e, per ^{giusta} questo, la volontà di conseguire la consegna entro una certa data.

Ciò non toglie, per le ragioni innanzi spiegate, la sussistenza dell'"interesse" della parte non inadempiente atto a legittimare ampiamente la richiesta di risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno sofferto, stante la presunzione di responsabilità che il venditore avrebbe potuto superare soltanto costituendosi in giudizio e dimostrando di aver ignorato senza colpa i vizi (art.1494 c.c.). Se in effetti non sussiste alcun dubbio in ordine all'"an debeatur", avendo l'attrice provato, come evidenziato, l'inadempimento dell'altra parte, la sussistenza di un danno risarcibile, quale conseguenza immediata e diretta di tale condotta, deve ritenersi del pari incontestabile, poichè l'attrice non ha potuto realizzare l'utile che si prefiggeva attraverso il commercio al dettaglio delle partite di abbigliamento acquistate.

Resta da stabilire l'entità del danno, in ordine al quale l'attrice non ha fornito una specifica prova, limitandosi a denunciare la sussistenza e demandando al Collegio la sua quantificazione.

In proposito, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'aspetto relativo alla quantificazione del c.d. danno emergente; invero, se deve parlarsi di danno emergente sostanzialmente quando il danneggiato abbia erogato

valori economici già esistenti nel suo patrimonio, può ben dirsi che, nella fattispecie, nessun danno emergente ~~avuto~~^{ha} sofferto l'attrice, non avendo costei versato (o, per lo meno, non essendo stato provato che abbia versato) alcuna somma alla consegna della merce. Si comprende allora che, nel caso di specie, la problematica relativa al "quantum" si riduce a quella del c.d. lucro cessante. All'uopo è bene precisare che l'attrice non ha dimostrato la quantità di merce che approssimativamente avrebbe potuto vendere nè, soprattutto, l'utile che avrebbe ricavato al netto del prezzo e delle spese. Tuttavia può procedersi senz'altro, ex art.1226 c.c., ad una valutazione equitativa, dal momento che il danno in questione è certo, ma la sua precisa quantificazione, appare estremamente difficile, se non impossibile: congrua si ritiene, a tal fine, la somma di f.700.000=, oltre gli interessi compensativi dal dì della domanda, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale.

E' appena il caso di precisare che, per gli effetti restitutori che discendono dalla risoluzione del contratto (art.1458 c.c.), la parte istante ha l'obbligo di restituire al venditore la merce giacente presso il proprio esercizio commerciale, ancorchè al Collegio sia inibita una esplicita statuizione al riguardo in difetto di espressa richiesta della parte interessata, rimasta contumace.

Per il principio della soccombenza le spese processuali, nelle misura liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 24 settembre 1990 da [redacted] nei confronti [redacted]

[redacted]

così provvede nella contumacia della convenuta:

- 1) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di vendita di merce intercorso tra le parti;
- 2) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, la somma di f.700mila oltre gli interessi dal di della domanda;
- 3) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in complessive lire 1.812.540=, comprese lire 800.000= per ^{diritti} ~~spese~~ e lire 900.000= per onorari.

Così deciso, addì 7 aprile 1992, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.=====

Donato Deusecfeury

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione I

composto dai signori Magistrati:

dott. F.SCO PAOLO MONTANINO Presidente

dott. ALFONSO D'ERRICO Giudice

dott. DONATO DANZA Giudice RELATORE

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile, in I istanza, iscritta al numero 1233

del ruolo generale 1990 in data 3.5.90

spedita alla pubblica udienza del 5.5.92

Tra

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA.

elettivamente domiciliat o presso e nello studio dell'avv. TIZZANI BERARDINO

Oggetto:

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato in calce al ri-

Opposizione a decret

ingiuntivo.

corso.

Contro

BEE GIOVANNI.

elettivamente domiciliat o presso e nello studio dell'avv. VINCENZO D'ISIDORO

dal quale è rappresentat o e difes o giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo.

L'Avv. D'Isidoro, anche per delega dell'Avv. Pozzone, conclude richiamando le conclusioni articolate con la comparsa di costituzione 29,5.90, depositata il 2.6.90, e con gli atti di causa, da ritenersi qui ritrascritte, con ogni conseguenza di legge. Chiede fissarsi l'udienza di discussione a breve, considerato l'oggetto del giudizio.

L'Avv. Tizzani conclude come da atto di opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Presidente del Tribunale Giovanni Bee chiedeva ed otteneva, in data 21 Marzo 1990, decreto ingiuntivo in danno del Comune di San Ferdinando di Puglia, per il pagamento della complessiva somma di lire 118.205.328 oltre interessi, IVA, CNPAIA come per legge e spese della procedura, quale corrispettivo per prestazioni professionali che assumeva di aver reso in favore del predetto Comune.

Avverso tale decreto, notificato il 5 Aprile 1990, proponeva opposizione il Comune di San Ferdinando di Puglia convenendo il Bee dinanzi a questo Tribunale. Deduceva l'opponente che con delibera della Giunta Municipale n.329 del 19 Marzo 1987 il Comune di San Ferdinando di Puglia decideva di affidare,

in ossequio alle disposizioni urgenti di cui al D.L. n. 54/87, all'Ing. Giovanni Bee, la progettazione di una discarica idonea a consentire l'accumulo dei rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Zapponeta, previo mandato, al Comune di San Ferdinando di Puglia, da parte degli altri Comuni predetti.

Aggiungeva che la delibera n. 329 veniva dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere imposta dal c. 2 dell'art. 1 D.L. cit., ed il conferimento dell'incarico veniva tempestivamente comunicato, con nota del 19 Marzo 1987, dall'ing. Bee dal Sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia.

Precisava, inoltre, che la delibera in questione veniva poi annullata con atto del 3 Luglio 87 dal Comitato di Controllo giacchè (...) l'individuazione del sito per la nuova discarica e l'esito territoriale cui la stessa deve essere asservita, compete alla Regione (ai sensi del DPR 19 Settembre 1982 n. 915) e non al Comune (.....).

Deduceva, pertanto, che l'Ing. Bee, sulla base della delibera successivamente annullata, avrebbe progettato la nuova discarica dei R.S.V. procedendo

egli stesso alla scelta del sito e, quindi, in aperto contrasto con la disciplina sulla divisione delle competenze, in materia fissata dal D.P.R. n. 915/1982 ed a cui avrebbe fatto riferimento il CO-RECO nell'annullare la delibera "de qua".

Aggiungeva, altresì, che in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1719 c.c., al C. di S. Ferdinando di Puglia sarebbe, comunque, spettato il diritto di ottenere dai Comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, ove fosse stata rigettata l'opposizione, i mezzi necessari per l'adempimento dell'obbligazione azionata dall'Ing. Bee.

Chiedeva, pertanto, preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa i predetti Comuni e, nel merito, che previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, fosse dichiarata giuridicamente infondata la pretesa dell'Ing. Bee, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

In subordine, chiedere, in caso di rigetto dell'opposizione venissero dichiarati i predetti Comuni, obbligati a tenere indenne il Comune di S. Ferdinando di Puglia dalla quota-parte a loro carico del compenso dovuto all'Ing. Bee.

Costituitosi, il convenuto resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con il favore delle spese

e, in via preliminare, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Precisava che l'incarico affidatogli il 19 Marzo 1987 era stato quello di progettare una nuova discarica e di eseguire l'opera con urgenza, il che aveva fatto consegnando il progetto entro il termine perentorio del 30 Marzo 1987 indicatogli dal Comune.

Puntualizzava ancora che la decisione del CORECO, con cui era stata annullata la delibera n. 329, non poteva influire sul proprio diritto soggettivo a conseguire il corrispettivo della prestazione professionale tempestivamente eseguita a regola d'arte, non potendosi imputare allo stesso la non approvazione del progetto, da parte del CORECO, e versando pertanto la P.A. in "culpa in contraendo".

Nel corso dell'istruzione il G.I. non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, stante l'annullamento, da parte del CORECO, della delibera comunale di conferimento dell'incarico all'Ing. Bee.

La causa veniva rimessa al Collegio che all'udienza del 5 Maggio 1992, fissata per la discussione, si riservava di decidere sulle conclusioni come in epigrafe precisate dai procuratori delle parti.

Motivi della decisione

Al fine di risolvere la controversia, giova preliminarmente procedere al puntuale inquadramento giuridico della fattispecie.

E' noto che, per Giurisprudenza costante della Suprema Corte (si veda C. Sez. U. 1.II.85 n. 651 Cass. 4 II 1987 n. 2255; Cass. 23 V 1981 n. 3383; Cass. 6 XII 1977 n. 5276; Cass. 4 XII 1975 n. 4010; Cass. 15 IV 1970 n. 1061) l'accordo avvenuto tra P.A. e privato spiega definitivamente i suoi effetti tra le parti allorquando sopraggiunge l'atto positivo di controllo della autorità tutoria, operando la prescritta approvazione quale "condicio iuris) sospensiva dell'efficacia del negozio già perfetto.

Precisa, inoltre, la Giurisprudenza che, mentre dal momento della stipula del contratto, il privato è immediatamente vincolato, l'ente pubblico si vincola solo allorquando interviene la approvazione tutoria; pertanto il diniego della stessa produce il venir meno degli obblighi già sorti in capo al privato e l'ineseguibilità dell'accordo (v. in part. Cass. 1.II.85 n. 651).

Tale premessa appare indispensabile in quanto, nel caso di specie, come già precisato, in pendenza

dell'atto di controllo, fu data esecuzione anticipata all'opera di progettazione, onde la fattispecie correttamente va inquadrata nell'ambito della tematica della responsabilità precontrattuale, non potendosi ravvisare, in pendenza dell'approvazione, una responsabilità contrattuale della P.A., dal momento che il contratto è ancora insuscettibile di esecuzione e, dunque improduttivo di obbligazioni coercibili secondo le regole dell'inadempienza contrattuale che dà luogo a tale tipo di responsabilità.

Ciò posto si rende necessaria, peraltro, una premessa interpretativa in ordine alla natura giuridica della responsabilità precontrattuale.

da sempre la Cassazione sostiene che essa non può considerarsi un "tertium genus" rispetto alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; inoltre, proprio per il fatto che la responsabilità contrattuale presuppone un contratto valido ed efficace tra le parti, la Suprema Corte ha affermato costantemente (si veda, per tutte, Cass, I Sez. civ. 11 Maggio 1990 n. 4051) che la c. d. "culpa in contraendo" non può considerarsi nemmeno una "species" del "genus" più ampio della responsabilità ex 1218 c.c., costituendo senza dubbio, una ipotesi

inquadrabile nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

L'epilogo di tale premessa porta alla seguente conclusione: ai fini della affermazione della responsabilità contrattuale, non si può prescindere dalla verifica, in concreto, della sussistenza degli estremi del dolo o quanto meno, della colpa in capo al presunto responsabile.

In ordine, poi alla astratta, configurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A. il Supremo Collegio ha costantemente affermato che è ipotizzabile tale tipo di responsabilità in tutti i casi in cui l'Ente Pubblico, nelle trattative, compie più azioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A. nell'ambito dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c. Peraltro, costituisce "ius receptum" che l'accertamento della buona fede della P.A. sfugge alla cognizione della autorità di controllo e non essendo rivolta a stabilire se la P.A. si sia comportata da corretto amministratore, ma vertendo unicamente sull'adempimento del dovere civilistico della P.A. di agire da corretto contraente, rientra nella giurisdizione del G.O. (si veda, per tutte Cass. S.V. 11 Gennaio

1977 n. 93, fra le altre).

L'indagine, pertanto, avrà come scopo precipuo quello di verificare se, nella fattispecie, sussistono o meno, in capo alla P.A., gli estremi della colpa.

E' bene, innanzi tutto, precisare che la normativa posta dal Comune a fondamento della sua richiesta di esecuzione anticipata del contratto, stabiliva espressamente, all'art.2 e 4 D.L. cit., che i Comuni erano autorizzati ad assumere mutui per la realizzazione di nuovi impianti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, purchè tali impianti, rientrassero nelle previsioni dei piani regionali (D.L. decaduto perchè non convertito in legge).

L'opponente (circostanza questa, peraltro, non contestata dall'opposto) ha precisato che, nella specie, tali piani regionali non sussistevano ed anche per tale motivo il CORECO non aveva dato approvazione alla delibera n.329, così come del resto emerge dal provvedimento dell'organo tutorio, in atti.

Orbene,, senza dubbio il Comune era in colpa per aver affidato al progettista Bee un incarico che non gli competeva individuare, tra l'altro, la zona idonea alla installazione degli impianti), in quan-

to, come si evince dallo stesso art.2 e 4 cit. ma ancor più dall'art.6 D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, tale attività era, e lo è tuttora, di competenza delle regioni.

All'uopo si potrebbe obiettare che, per Giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio (si veda C. 14 marzo 1985 n.1987; C. 4 aprile 1975 n.1204; C. 4 ottobre 1974 n.2603 ed altre), non può parlarsi di responsabilità per "culpa in contrahendo" della P.A., ex art.1338 c.c., allorquando la causa di invalidità o di inefficacia del negozio, nota alla stessa Amministrazione e da questa taciuta, deriva da una norma di legge che, per presunzione assoluta, deve essere nota alla generalità dei cittadini (si veda in particolare C. 9 ottobre 1979 n.5240), e quindi anche al privato che si accinge a stipulare con la P.A. un contratto viziato.

E così sostenendo si potrebbe ritenere che nulla sia dovuto all'opposto in quanto costui conosceva, o doveva conoscere, la disciplina normativa che non autorizzava il Comune a fissare, di sua iniziativa, i luoghi su cui si sarebbero dovute installare le discariche dei R.S.U..

Invero, dalla lettura coordinata dei due succitati decreti, si evince in maniera chiara che il Comune

poteva affidare la elaborazione di un progetto solo se lo stesso rientrasse nella previsione dei piani regionali che però, nel caso di specie, non esistevano.

Pertanto, il progettista, conoscendo o comunque dovendo conoscere le norme che avrebbero portato, poi, al diniego di approvazione del progetto, o si sarebbe dovuto cautelare pretendendo determinate garanzie per l'ipotesi che il contratto non fosse venuto ad approvazione; ovvero avrebbe accettato supinamente i rischi della invalidità del contratto per violazione di norme di legge e quindi della sua non approvazione futura, come in effetti è avvenuto, con la conseguente inoperatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo dell'opera.

In altri termini la mancata approvazione non era del tutto imprevedibile perchè l'incarico era stato pur sempre affidato in violazione della normativa vigente in materia già dal 1982.

Tuttavia, la colpa della P.A. è da intravedersi, non propriamente nell'aver sottaciuto al professionista una causa di invalidità del contratto, ma, essenzialmente, nell'avergli imposto la esecuzione anticipata del contratto stesso:

imposizione che si giustifica solo ove sussiste una

norma di legge attribuitiva di tale potere.

Per i Comuni, in verità, non esiste una norma che li autorizza a pretendere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della sua approvazione; nè si può intravedere, con riguardo alla concreta fattispecie, la sussistenza di un tale tipo di norma nell'art.1 del D.L. n.54/87, il quale fissava termini temporali entro cui, utilmente, il Comune avrebbe potuto compiere determinate attività.

Pertanto, è proprio nella lesione del diritto soggettivo del professionista a non vedersi imporre (perchè non previsto dalla legge) l'esecuzione anticipata del contratto intravedere la colpa della P.A. (si veda diffusamente Cass. 23 maggio 1981 n.3383).

In altri termini, l'aver preteso l'adempimento del contratto quando lo stesso era ancora perchè mancava la "condicio juris" della approvazione, presupposto perchè il comune potesse pretendere l'esecuzione, ha determinato gli estremi della colpa in capo alla P.A..

Al principio generale della ineseguibilità anteriore all'approvazione del contratto non era possibile derogare, da parte dell'Ente, perchè nell'ordinamento comunale, come detto, non esiste alcuna norma

che, al pari dell'art.337 ,all.F, legittima la pretesa dell'Ente di conseguire l'adempimento prima dell'approvazione.

La colpa, pertanto, della P.A. è nell'aver imposto al professionista, prima del tempo, l'adempimento, onde sottoporre il progetto ad approvazione ancor prima della stipulazione di un contratto valido di conferimento dell'incarico.

Invero, il contratto tra il professionista e l'Ente non solo non era efficace al momento in cui si dava, allo stesso, esecuzione, ma era ancora "in itinere", in quanto solo con una delibera in data 7 maggio 1987 n.607, e pertanto successiva di circa quaranta giorni, rispetto alla consegna del progetto già eseguito da parte del professionista, il Comune adempiva all'obbligo prescritto dall'art.284 T.U. c. e p.34 (ribadito anche dall'art.55 L.8 giugno 1990 n.142), in base al quale gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la indicazione della relativa copertura finanziaria.

D'altra parte, chiarita la natura della responsabilità dell'Ente, appare configurabile nella specie un concorso di colpa del professionista, dal momento che costui lungi dal cautelarsi (e ne aveva diritto) pretendendo garanzie adeguate per l'ipotesi

che il contratto nel suo iter conclusivo non fosse venuto ad approvazione, accettò supinamente di eseguire l'incarico pur potendo e dovendo la probabile invalidità del contratto, a parte la sua inefficacia attuale per la quale egli era libero di rifiutare l'esecuzione anticipata dell'opera di progettazione.

Anche il professionista, dunque, è incorso in colpa, sia pure in misura inferiore rispetto al Comune, avendo fatto affidamento sull'operato della P.A., che, gode in genere di una presunzione di legittimità, tanto più che, nella peculiare fattispecie, la pretesa di essa sembrava rivestire obiettivo carattere di urgenza in base allo stesso congegno normativo - quello del decreto legge poi decaduto - su cui era basata.

D'altra parte se è vero che non c'è responsabilità per "culpa in contrahendo", ex art.1338 c.c., in capo alla P.A. quando la causa di invalidità deriva dalla legge, è altrettanto vero che, ove la P.A., come nel caso concreto, chieda la esecuzione anticipata del contratto ancora in "fieri", crea un ragionevole affidamento nel privato, malgrado il suo diritto soggettivo a non vedersi imporre la esecuzione anticipata di quelle che costituiranno le

obbligazioni a carico del medesimo.

Tale impostazione - ripetesi - si giustifica facendo venir meno il diritto soggettivo del provato, a non vedersi imporre l'esecuzione anticipata del contratto, soltanto se trova fondamento in una norma di legge, per il noto principio di legalità, immanente alla attività discrezionale della P.A..

Diversamente si configura una pretesa di quest'ultima pur sempre riconducibile nella sfera di autonomia negoziale dell'Ente, analoga a quella di un qualsiasi soggetto di diritto privato, e pertanto, a tutti gli effetti, sottoponibile al giudizio insindacabile del G.O. che accerterà se la P.A. si sia comportata da corretto contraente (si veda C. 10 dicembre 1987 n.9129).

Nel caso di specie sembra non potersi negare, per le ragioni spiegate, che avendo imposto la esecuzione di un contratto, ancora "in itinere" ed in pendenza della "condicio Juris" di efficacia insita nella approvazione tutoria, la P.A. aveva fatto sorgere in capo al professionista un ragionevole affidamento in ordine alla futura approvazione del contratto stesso.

Consegue che, alla stregua dei principi sulla responsabilità precontrattuale, si configurano gli

estremi della colpa in capo alla P.A. (essenzialmente nell'aver imposto l'esecuzione anticipata del contratto, ledendo così, come si è già rilevato, il diritto soggettivo del privato ad eseguirlo solo dopo che lo stesso fosse munito dei requisiti di validità e soprattutto di efficacia), sia in capo al privato (dal quale è lecito pretendere, anche nei rapporti con la P.A. volti alla conclusione di negozi giuridici, non solo la conoscenza di leggi ostative ma anche una condotta più prudente e consona al generale principio della ineseguibilità delle prestazioni a suo carico prima che venga ad esistere un contratto valido ed efficace, secondo le norme procedurali stabilite per la formazione dei contratti tra Enti pubblici ed altri soggetti. Il Collegio stima di poter graduare la colpa nella misura del 65% a carico del Comune e del restante 35% a carico dell'opposto in virtù del principio desumibile dall'art.1227 c.c. secondo cui il mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di usare la dovuta diligenza per attenuare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito non interrompe il nesso causale fra questo e l'evento dannoso, ma attenua la responsabilità per l'illecito medesimo (si veda C. 17 novembre 1978 n.5328,

con cui il Supremo Collegio stabilisce la astratta applicabilità del principio del concorso di colpa, ex art.1227 c.c., anche nell'ambito della responsabilità precontrattuale, non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico all'applicazione di tutti i principi normativamente previsti in materia di valutazione dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale, alla quale, per espresso rinvio dell'art.2056 c.c., si applica anche l'art.1227 c.c.).

E' appena il caso di aggiungere che dell'obbligo dell'opposto Bee risponde unicamente il Comune di S. Ferdinando di Puglia, quale committente, a nulla rilevando l'accordo intercorso fra lo stesso e gli altri Enti Pubblici interessati alla realizzazione del progetto, essendo il professionista Bee rimasto del tutto estraneo all'accordo di costoro, per avere egli contrattato unicamente con il comune di S. Ferdin. di P..

Se, ed in quanto ne ricorrono i presupposti, il Comune, odierno opponente, potrà, in separata sede, rivalersi nei confronti degli altri Enti per il recupero delle rispettive quote dovute.

Devono, infine, ritenersi assorbite tutte le eccezioni di diritto sollevate dalla pur puntuale di-

fesa dell'Ente nella comparsa conclusionale, stante il rilievo essenziale che nella specie

non si verte in tema di responsabilità contrattuale ex art.1338 c.c., in quanto, come precisato innanzi, la prestazione dello stesso Bee venne richiesta dal Comune e sottoposta ad approvazione dell'organo di controllo contestualmente alla delibera di adempimento dell'incarico prima ancora che, in coerenza con il procedimento formativo dei negozi giuridici fra Enti pubblici ed altri soggetti non fosse concluso l'iter relativo alla stipulazione del contratto di prestazione di opera professionale tra l'Ente committente e l'ing. Bee, il quale pertanto non era tenuto a conoscere le possibili cause di invalidità del rapporto derivanti da norme di legge, conoscenza che, è il caso ancora di puntualizzare, presuppone necessariamente la conclusione del precisato iter, anche se non sia intervenuta ancora l'approvazione dell'organo tuttorio.

Per tutte le ragioni esposte dunque, l'opposizione può essere accolta solo in parte con conseguente condanna dell'Ente al pagamento in favore del professionista, a titolo di risarcimento proporzionale alla percentuale di responsabilità attribuitagli,

la somma di L.76.833.458, che, con un congruo aumento del 10% per la svalutazione monetaria sopravvenuta dal di della domanda, costituisce l'espressione monetaria attuale del danno subito dal professionista e non attribuibile a sue colpe. In ordine al quantum è appena il caso di precisare che, pur vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'ammontare della parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Torino costituisce la concreta espressione della entità del lucro cessante susseguente alla mancata conclusione del contratto suscettibile di esecuzione a seguito di approvazione da parte dell'Organo di Controllo. Sulla somma quantificata in L.84.516.800 sono, peraltro, dovuti gli interessi legali di natura compensativa e non quelli moratori ex art.9 della tariffa, a far tempo dal di della richiesta di pagamento avanzata con missiva racc.ta del 4.1.1989. Quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare fra le parti 3/5 di quelle relative alla fase monitoria, come liquidate in decreto, ed al presente giudizio, come da liquidazione per l'intero in dispositivo, ponendo, inve-

ce, la restante frazione a carico del Comune, perchè in prevalenza soccombente.

Ricorrendone le condizioni, può essere autorizzata la provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale in data 21.3.1990 ed in confronto dell'Ing. Giovanni Bee, così provvede nel contraddittorio delle parti:

1) Condanna il Comune opponente a pagare in favore dell'ing. Bee, a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale all'Ente attribuibile nella misura del 65%, la somma di L.84.516.800, comprensiva di indennizzo per svalutazione monetaria, oltre gli interessi legali a far tempo dal 6.1.1991 fino al saldo;

2) Condanna altresì l'Ente a pagare in favore dell'ing. Bee tre quinti delle spese processuali relative alla fase monitoria, come liquidate in decreto, e di quelle relative al presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessive L.3.707.890, comprese L.992.000 per diritti e L.2.500.000 per onorari;

3) Dichiarata compensata fra le parti la restante frazione.

Autorizza la provvisoria esecuzione della sentenza.

Così deciso, addì 12.5.92, nella Camera di Consiglio della

~~Prima Sezione Civile del Tribunale dai suindicati Magistrati componenti il Collegio Giudicante.~~

SENTENZA 17/11/1994 2.9

N. 1690 Inserzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 754 Cron.
dep. 16/2/95

Il Tribunale Civile di Foggia - Sezione Lavoro

composto dai signori Magistrati:

dott. Luigi DI TARANTO Presidente

dott. Alfonso D'ERRICO Giudice relatore

dott. Salvatore CASIELLO Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

neila causa civile, in ===== istanza, iscritta al numero 472/93

del ruolo generale 1993 in data 1/2/1993 .e.

spedita alla pubblica udienza del 17.11.1994

Tra

S.r.l. C.N.S. Centro Nazionale Sicurezza Puglia

elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv. M. Cordella _____ Oggetto: Richiesta
differenze indennità
===== inabilità - periodo
infortunio

dal quale è rappresentat a e difes a giusta mandato a margine atto di

appello ===== appellante=====

Contro

CAROPRESO Umberto, DEL VECCHIO Matteo, FRANCUCCIO Vincenzo, IAN-
GRO Matteo, LA TORRE Matteo, SICA Pietro Paolo e LA DAGA Adolfo.
elettivamente domiciliat presso e nello studio dell'avv.G. Mancini

sono
dal quale è rappresentat i e difes i giusta mandato a margine memoria

difensiva ===== appellati=====



ORIGINALE
biglietto Grazie
27/2/95

2856



Con distinti ricorsi depositati il 7 settembre 1991 Caropreso Umberto, Del Vecchio Matteo, Francullo Vincenzo, Ianigro Matteo, La Torre Matteo, Sica Pietro Paolo e La Daga Adolfo, assumendo di essere dipendenti del Centro Nazionale Sicurezza Puglia S.r.l. con sede in Foggia con le mansioni di guardie giurate e di aver percepito a titolo di indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro somme inferiori a quelle liquidate al loro datore di lavoro dall'INAIL, chiedevano al Pretore di Foggia, Giudice del Lavoro, di ingiungere al detto CNS Puglia S.r.l. il pagamento delle seguenti differenze, oltre svalutazione ed interessi:-----

L. 2.206.327 a favore di Caropreso;-----

L. 3.021.860 a favore di Del Vecchio;-----

L. 1.975.463 a favore di Francullo;-----

L. 4.121.671 a favore di Ianigro;-----

L. 493.958 a favore di La Torre;-----

L. 2.120.791 a favore di Sica;-----

L. 1.593.274 a favore dello stesso Sica;-----

L. 588.325 a favore di La Daga;-----

L. 625.921 a favore dello stesso La Daga.-----

Avverso i decreti ingiuntivi emessi tutti in data 18 settembre 1991 il C.N.S. Puglia, con separati atti del 14 ottobre 1991, proponeva opposizione deducendo di aver corrisposto ai predetti lavoratori nei periodi di infortunio la normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 41 del C.C.N.L., comprensiva anche della indennità di inabilità, che esso datore di lavoro era tenuto per legge ad anticipare, e che perciò non doveva versare alcuna differenza rispetto agli importi poi liquidati dall'INAIL, in quanto questi ancorché superiori alle somme anticipate a titolo di indennità erano comunque inferiori alle somme percepite da ciascun dipendente a titolo di "retribuzione normale", comprensiva della medesima indennità di infortunio a carico dell'INAIL, nella perfetta osservanza di quanto stabilito dall'art. 33 della detta contrattazione collettiva invocata dagli stessi lavoratori.

I lavoratori opposti contrastavano l'avverso assunto facendo rilevare che dalle buste paga risultava che essi avevano ricevuto per indennità di infortunio somme inferiori a quelle poi liquidate dall'INAIL al loro datore di lavoro e che, pertanto, quest'ultimo era tenuto a versare "l'eccedenza", così come espressamente previsto dal 6° comma del citato art. 36 C.C.N.L. ("nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico



[Handwritten signature]

dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, la Azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza").-----

Il Pretore -riuniti i giudizi- con sentenza del 28 settembre 1992 rigettava le opposizioni e condannava la società oppo- nente al pagamento delle spese processuali, sul rilievo che le ragioni prospettate da quest'ultima si ponevano in con- trasto con il chiaro dettato dell'art.33, 6° comma del con- tratto collettivo, che imponeva alla stessa società di ver- sare ai suoi dipendenti la differenza tra quanto ricevuto in più dall'INAIL per indennità di infortunio e la minor somma che a tale titolo essa aveva anticipato ai medesimi lavora- tori infortunati.-----

Avverso tale sentenza con ricorso dell'1 febbraio 1993 la Soc. C.N.S. proponeva appello, ribadendo le argomentazioni prospettate in prime cure. Tuttavia faceva presente che in realtà erano dovute delle minime differenze non però nella misura richiesta e poi pagata in forza della sentenza pre- torile, e chiedeva pertanto, la restituzione di quanto pagato in più, il tutto secondo un prospetto contabile analitico allegato al ricorso.-----

Il gravame veniva contrastato dagli appellati con memoria difensiva ritualmente notificata e la causa, all'odierna

udienza di discussione, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo in atti allegato.-----

2.9

-----MOTIVI DELLA DECISIONE-----

Dopo aver in primo grado contestato in toto le pretese creditorie dei lavoratori così come specificate nel decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che "nessuna eccedenza si è verificata e nessuna somma ulteriore avrebbe dovuto e deve versare essa società datrice di lavoro..." posto che "...come è dato rilevare dalle buste paga in atti (e come specificato nel conteggio in atti -doc.to n.3), per ciascun periodo di paga e complessivamente, l'importo della indennità INAIL è stato inferiore alla normale retribuzione", la S.r.l. C.N.S. Puglia nell'atto di appello -pur impugnando la sentenza del Pretore che in definitiva ha evidenziato come fosse veramente difficile contestare il diritto dei lavoratori infortunati a percepire la differenza tra quanto percepito dalla società a titolo di indennità di infortunio e quanto corrisposto a quest'ultima dall'INAIL, attesa la estrema chiarezza dell'art. 33, 6° comma del C.C.N.L., ha mutato atteggiamento difensivo, riconoscendo di aver corrisposto, ai lavoratori a titolo di retribuzione normale somme inferiori a quelle versate dallo

DI
7996

l
Aleni

INAIL, precisando comunque che le "eccedenze" dovute a ciascun lavoratore, ai sensi del citato art. 33, sarebbero inferiori agli importi indicati nel decreto ingiuntivo. E poichè -ha aggiunto-, in forza della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, ha dovuto pagare i suddetti maggiori importi di cui al decreto ingiuntivo, ha chiesto la ripetizione delle somme pagate in più.-----

E' chiaro che, in sede di impugnazione la società appellante ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria dei lavoratori sia pure nei limiti degli importi risultanti dal conteggio all'uopo elaborati e prodotti in giudizio, conteggio che per essere stato contestato dagli appellati, è stato sottoposto necessariamente a verifica da parte del C.T.U.

appositamente nominato al fine di accertare "in relazione ai vari periodi di infortunio in questione le somme spettanti a titolo di normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 41 del contratto collettivo, se le somme erogate nel mese a ciascuno degli appellati come risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio corrispondano alla detta normale retribuzione netta, con la indicazione di eventuali differenze in più o in meno; se le indennità, liquidate dall'INAIL in ciascun mese, siano superiori alle somme

erogate a ciascun appellato, a titolo di normale retribuzione netta di cui allo art. 41, con la precisazione, in caso affermativo, delle eccedenze eventualmente spettanti a ciascun lavoratore in forza dell'art. 33, 6° comma del C.C.N.L." -----

In sostanza mentre in primo grado la Soc. C.N.S. Puglia ha contestato in radice il diritto dei lavoratori alla eccedenza, in questo secondo grado, il contesto litigioso è stato limitato ^{invece} soltanto alla quantificazione della detta eccedenza effettivamente dovuta che secondo gli appellati dovrebbe corrispondere agli importi indicati nel decreto ingiuntivo, mentre secondo la società appellante dovrebbe essere conteggiata nei minori importi risultanti dal conteggio all'uopo ^{grado. soltanto} esibito e contestato ex adverso. -----

Deve dunque ritenersi pacifico ormai che, ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L., il datore di lavoro è tenuto, in forza della detta contrattazione collettiva a corrispondere al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, la "normale retribuzione mensile" di cui all'art. 41, comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dello -----

detto importo costituisce anticipo di causa ed è soggetto a

conguaglio; tuttavia "nel caso in cui l'indennità d'infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, l'Azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza".

In applicazione di tale regola contrattuale si è accertato con l'ausilio del CTU l'importo spettante a ciascun lavoratore, in relazione ai vari periodi di infortunio, a titolo di normale retribuzione netta mensile, l'importo erogato in busta paga, l'indennità liquidata dall'INAIL, e quindi la differenza tra tale importo erogato dall'INAIL alla società datrice di lavoro e quello corrisposto da questa ultima a titolo di normale retribuzione, in modo da determinare l'eccedenza dovuta contestata dalla Soc. C.N.S. Puglia in primo grado con riferimento all'an ^{de}atur e, in secondo grado, soltanto nel "quantum".-----

Il CTU -in adempimento al mandato ricevuto- ha calcolato le seguenti eccedenze spettanti a ciascuno degli appellati".-----

- L. 256.500 a favore di Caropreso Umberto.-----
- L. 352.857 a favore di Del Vecchio Matteo.-----
- L. 265.474 a favore di Francullo Vincenzo.-----
- L. 2.511.371 a favore di Ianigro Matteo.-----
- L. 119.510 a favore di La Daga Adolfo.-----
- L. 1.228.762 a favore di Sica Pietro Paolo.-----

Nulla a favore di La Torre Matteo.-----

2.9

L'importo dovuto a Francullo calcolato dal CTU in L. 549.930
è stato depurato della somma di L. 284.456 erroneamente

aggiunta dallo stesso CTU in quanto concernente un infortunio
verificatosi in epoca successiva ai fatti di cui è causa.----

Tali risultanze peritali, che grosso modo coincidono con i
conteggi, prodotti dalla appellante ed ingiustamente
contestati dagli appellati, non possono che essere condivisi
dal Collegio, in quanto i rilievi critici formulati dalla
difesa dei lavoratori con la memoria difensiva depositata in
data 5 giugno 1994 sono privi di fondamento.-----

Gli appellati sostengono, in particolare, che il CTU avrebbe
commesso il "madornale errore" di sottrarre dalla indennità
liquidata dall'INAIL l'intera somma erogata in busta paga,
somma che comprende anche la quota (40%) "che è ad esclusivo
carico del datore di lavoro".-----

E' evidente che il dibattito litigioso si è allargato ri-
spetto al thema decidendum delineatosi in prime cure.-----

La nuova questione *insorta* sembra riguardare il sistema
di calcolo della prestazione che la società appellante in
forza della contrattazione collettiva è obbligata a corri-
spondere ai lavoratori durante il periodo di assenza per in-

fortunio sul lavoro. Secondo la società appellante si dovrebbe, in particolare, riconoscere una sostanziale omogeneità delle basi di calcolo per la determinazione di quanto dovuto dall'INAIL sia di quanto dovuto da essa società.

2.9

Tale tesi però non è condivisibile e scaturisce da una arbitraria ed errata commistione di norme di legge e di norme negoziali, per la cui corretta interpretazione ed applicazione è opportuno tener presente le seguenti brevi considerazioni.

Ai sensi degli artt. 68, 75, 116 e 117 del DPR 30 giugno 1965-

n. 1124 a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio, e fino a quando dura l'inabilità temporanea assoluta, l'INAIL corrisponde all'infortunato una indennità giornaliera nella misura del 60% (75% oltre il 90° giorno) della retribuzione giornaliera, intesa come guadagno medio orario effettivamente percepito dall'infortunato negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio, e quindi con l'inclusione anche di emolumenti aleatori ed occasionali, quale ad esempio il compenso per lavoro straordinario.

Tale base di calcolo va applicata anche per la determinazione delle prestazioni poste a carico del datore di lavoro dallo

art. 73 del D.P.R. 1124/65, esclusivamente però nel periodo di carenza assicurativa, cioè nei primi quattro giorni dopo l'infortunio.-----

Per quanto riguarda invece le prestazioni, che solo la contrattazione collettiva pone a carico dello stesso datore di lavoro a favore del dipendente infortunato la base di calcolo va fatta, in modo del tutto autonomo secondo la previsione dell'art.33 del C.C.N.L., il quale impone al datore di lavoro di corrispondere per tutto il periodo dell'infortunio la normale retribuzione netta mensile di cui art. 41 comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL, costituendo detto importo semplicemente un anticipo di causa, da assoggettare a conguaglio.-----

In altri termini il datore di lavoro si limita ad anticipare una somma da calcolarsi ai sensi dell'art.41 del C.C.N.L. nei limiti della c.d. "normale retribuzione netta mensile".-----

Successivamente l'INAIL rimborsa al datore di lavoro la somma anticipata al lavoratore, e se l'indennità liquidata dall'INAIL risulta di un importo superiore alla normale retribuzione, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'eccedenza.-----

Orbene, è evidente che la prestazione dovuta dal datore di

E
Amey

lavoro in virtù del citato art. 33 del C.C.N.L. non solo
trova il suo unico fondamento nella detta norma contrattuale,
ma va calcolata anche con esclusivo riferimento alla medesima
disciplina contrattualistica, non prevedendo invece la
disciplina legale di cui al DPR 1124/65 tale ulteriore onere
retributivo a carico del datore di lavoro (tenuto invece -per
legge- a corrispondere la sua prestazione soltanto nei
quattro giorni di carenza assicurativa ai sensi dell'art. 73
del citato DPR), disciplina legale che, ovviamente, non ne
regola neppure la misura, nè il sistema di calcolo.

Del tutto ingiustificato appare pertanto il tentativo di far
coincidere il dato economico preso a base per il computo
dell'indennità dovuta dall'INAIL (ovvero limitatamente ai
primi quattro giorni dopo l'infortunio anche dal datore di
lavoro) con quello che la contrattazione collettiva pone a
base del calcolo della prestazione dovuta dalla società
appellante per la determinazione della prestazione prevista a
suo carico.

L'art. 33 del C.C.N.L., nell'attribuire all'infortunato
l'indennità a carico del datore di lavoro integrativa di
quella legale (che si ripete è limitata soltanto ai primi
quattro giorni dopo l'infortunio) ha genericamente stabilito

che tale prestazione va commisurata alla normale retribuzione netta mensile da calcolarsi ai sensi dell'art.41 (prestazione che peraltro comprende l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL), concetto che non ha nulla a che vedere con quello di "salario medio giornaliero", cui fa riferimento il DPR 1124/65 ai fini del calcolo dell'indennità dovuta dall'INAIL o (limitatamente ai primi quattro giorni) dal datore di lavoro.

Il calcolo della prestazione integrativa dell'indennità di infortunio che il CCNL pone a carico del datore di lavoro va fatto dunque sulla base della "normale retribuzione netta mensile" e non già sulla base del salario medio giornaliero effettivamente corrisposto nei 15 giorni precedenti l'infortunio, comprensivi di tutti gli emolumenti occasionali ed aleatori in concreto versati, non rientranti nella detta normale retribuzione netta mensile.

Il conteggio effettuato dal CTU, essendo conforme ai suddetti principi interpretativi, va dunque ritenuto esatto, per cui la società appellante era effettivamente tenuta a versare a ciascun appellato le somme sopra indicate. Poiché, però, nel corso del giudizio la stessa società ha provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

provvisoriamente esecutiva, a pagare le maggiori somme di cui ai decreti ingiuntivi, gli appellati vanno condannati a restituire alla medesima società quanto riscosso in più, al netto però di quanto maturato per svalutazione monetaria ed interessi sino alla data in cui si sono ricevuti i pagamenti.

Avendo la CNS Puglia ingiustamente contestato in primo grado in radice la pretesa creditoria dei lavoratori, le spese relative alla predetta fase pretorile (come liquidate nella sentenza impugnata) vanno poste a suo carico per tre quarti, con la compensazione della restante frazione, mentre appare giusto compensare interamente tra le parti le spese relative a questo secondo grado del giudizio, avendo gli appellati imprudentemente resistito alla quantificazione del loro credito prospettata dalla appellante nei conteggi all'uopo predisposti, risultati, all'esito della espletata consulenza tecnica, sostanzialmente esatti.

-----P.Q.M.-----

-----Il Tribunale Sezione Lavoro-----

Pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'1 febbraio 1993 dalla S.r.l. C.N.S. -Centro Nazionale Sicurezza- Puglia avverso la sentenza del Pretore di Foggia in data 28 settembre 1992 ed in confronto di Caropreso

Umberto, Del Vecchio Matteo, Francullo Vincenzo, Ianigro Matteo, La Torre Matteo, Sica Pietro Paolo e La Daga Adolfo, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) revoca i decreti inguntivi opposti e dichiara dovute le seguenti minori somme di:-----

L. 256.550 a favore di Caropreso Umberto;-----

L. 352.857 a favore di Del Vecchio Matteo;-----

L. 265.474 a favore di Francullo Vincenzo;-----

L. 2.511.371 a favore di Ianigro Matteo;-----

L. 119.510 a favore di La Daga Adolfo;-----

L. 1.228.762 a favore di Sica Pietro Paolo e nulla a favore di

La Torre Matteo e, dato atto che, in esecuzione della

sentenza impugnata, la società appellante ha pagato le somme

di cui ai decreti ingiuntivi a ciascun appellato, condanna

questi ultimi a restituire alla medesima società le maggiori

somme riscosse, al netto della rivalutazione e degli

interessi;-----

2) condanna la Soc. CNS Puglia a rimborsare tra quarti delle

spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal Pretore

e dichiara compensato tra le parti il residuo quarto;-----

3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del



presente grado del giudizio.

Così deciso, addì 17 novembre 1994, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Signori Magistrati componenti il Collegio Giudicante.

Man. Casura - cancelliere



TRIBUNALE DI FOGGIA
Depositato in Cancelleria
oggi 16/2/95

Il Direttore della Cancelleria Civile F. To. Casura

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

COPIA conforme all'originale, si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *Corselle*

Foggia, 17/2/95

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Dott.ssa Franca Nardella



[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 1980, [REDACTED] esprimeva che nell'anno 1979 l'impresa [REDACTED] aveva subappaltato ad esso attore lavori di pavimentazione stradale, nell'abitato di Cerignola, per circa mq. 26.000, limitatamente alla fornitura e posa in opera del "pavimentino di usura" di cm 3, circa, di spessore, in conglomerato bituminoso, per il costo di lire 31.765.543 - comprensivo di IVA - come da fattura n. 103 emessa il 19 novembre 1979.-----

Assumeva, inoltre, che, poiché la società committente aveva pagato solo l'acconto di lire 13.765.543 ed era, pertanto, rimasta debitrice della differenza di lire 18.000.000, era stata emessa ricevuta bancaria di pari importo, con scadenza al 19 dicembre 1979, la quale, tuttavia, non era, poi, stata onorata.-----

Cio premesso, e risultati vani i tentativi di bonaria definizione del credito, esso istante, citava in giudizio la società debitrice al fine di sentirla condannare al pagamento della somma residua di lire 18.000.000, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché spese del giudizio; il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.-----

Si costituiva in giudizio la società ed eccepiva l'infondatezza della domanda. In particolare, deduceva di

aver regolarmente pagato la somma richiesta, mediante assegni di c/c tratti sul Banco di Napoli - filiale di Cerignola - .

Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per aver, i lavori eseguiti dalla ditta De Lucia, presentato, immediatamente, difetti di esecuzione. All'uopo, riferiva che detti lavori erano stati, a loro volta, appaltati, ad essa convenuta, dalla ditta Matrella la quale aveva instaurato un autonomo giudizio a carico di essa convenuta, lamentando una serie di gravi difetti nell'esecuzione dell'opera e, chiedendo il connesso risarcimento dei danni.-----

Di conseguenza, previa richiesta istruttoria di riunione di questo giudizio con l'altro anteriormente instaurato, essa convenuta chiedeva il rigetto della domanda presentata Dal De Lucia e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.-----

Rigettata la richiesta di riunione per mancanza di sostanziale connessione tra le due cause; ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa passava in decisione, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, all'udienza di discussione dell'11 novembre 1994.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare ad ogni altra questione è quella relativa alla fondatezza o meno della spiegata riconvenzionale perchè, in caso di accoglimento, sarebbe idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento, da parte della ditta "Iungo e Tomasicchio", del residuo corrispettivo richiesto dal De Lucia.-----

All'uopo occorre rilevare che, sul punto, è cessata la materia del contendere in forza della sentenza n. 546/1989 di questo Tribunale, passata in giudicato.-----

Invero, la ditta De Lucia, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni per la sussistenza di gravi difetti nell'opera eseguita, ha eccepito, in questo giudizio - ed in quell'altro che si profilava connesso, conclusosi con la predetta sentenza - la decadenza della ditta Iungo e Tomasicchio, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per non aver, l'attrice in riconvenzionale, denunciato i gravi difetti dell'opera nel prescritto termine di decadenza.-----

Orbene in quel giudizio, attraverso l'escussione di alcuni testi, peraltro riascoltati anche in questo giudizio, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di decadenza dall'azione di risarcimento dei danni.-----

Di conseguenza deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spiegata riconvenzionale.-----

Va, viceversa, accolta la domanda di pagamento formu-

lata dalla ditta De Lucia.-----

Invero dalle prove testimoniali escusse, è emerso che, degli assegni di c/c emessi dalla convenuta all'ordine di De Lucia Lorenzo ed allegati al fascicolo di parte, solo il primo, dell'importo di lire 13.675.000 è stato rilasciato dalla ditta committente, in data 20 novembre 1979, come acconto per i lavori *de quibus*.-----

Gli altri tre assegni - rispettivamente di lire 6.840.000, 3.160.000 e 7.500.000 -, invece, risultano essere stati emessi in occasione della vendita di alcuni prodotti.

Tanto emerge dalla deposizione dei testi Saccottelli Riccardo, Vitale Matteo e Cannone Nicola.-----

Quanto al primo, l'attendibilità dello stesso, non può essere posta in dubbio, per il fatto di aver dichiarato di essere dipendente della ditta De Lucia nel settore amministrativo, in quanto la sua deposizione trova riscontro non solo nei documenti che gli sono stati esibiti - fattura n. 100 e n. 125 del 1979, in pagamento delle quali la convenuta, a suo dire, ha emesso l'assegno di lire 3.160.000, ed, ancora, fattura n. 105 dello stesso anno, in pagamento della quale era stato emesso l'assegno di lire 6.840.000 - ma, soprattutto, nelle deposizioni degli altri due testi, Vitale e Cannone, il primo liquidatore della società convenuta, in liquidazione, ed il secondo collaboratore di studio dello stesso Vitale, la cui attendibilità non può essere inficiata

per mancanza di alcun interesse, da parte di costoro, a deporre in favore della ditta attrice.-----

Invero, anche dalle dichiarazioni rilasciate da questi ultimi è emerso che, effettivamente, nel mese di novembre 1979, la ditta "Iungo e Tomasicchio" aveva acquistato dall'attrice una macchina operatrice stradale per il prezzo di fattura di lire 6.840.000, così confermando la tesi attorea secondo cui gli assegni innanzi indicati sarebbero stati emessi in occasione di altre forniture.-----

Di conseguenza, da tutto quanto testè riferito, emerge che, mentre l'attore ha prodotto a sostegno del suo assunto la ricevuta bancaria n. 13118 - da cui risulta che la società "Iungo e Tomasicchio" si era impegnata a pagare la somma di lire 18.000.000, a saldo della fattura n. 103 del 9 novembre 1979 di lire 31.765.543 - di contro, la società convenuta non ha sufficientemente provato la sua dedotta eccezione di pagamento.-----

Invero gli assegni emessi a favore della ditta attrice, prodotti in giudizio, non sono stati idonei a dimostrare in maniera inequivoca che, gli stessi, erano stati emessi per estinguere il debito in questione ed anzi, i testi escussi hanno sufficientemente dimostrato il contrario.-----

Di conseguenza la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del De Lucia, della somma di lire 18.000.000.-----

Quanto alla richiesta di interessi legali e risarcimento danni da svalutazione monetaria, occorre rilevare che trattandosi di debito di valuta, se certamente possono essere riconosciuti gli interessi moratori, la svalutazione monetaria può essere concessa, a rigore, solo nei limiti di cui all'art. 1224, comma secondo, c.c.-----

Tuttavia, poichè, nella specie, l'attore riveste la figura di imprenditore, e non essendo possibile cumulare interessi e svalutazione monetaria in ipotesi di obbligazione pecuniaria (cfr. tra le altre, C. Conti, sez, riun. n. 757/1992), può, comunque, riconoscersi la sola svalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo -, perchè superiore agli interessi legali del 5%, dal dì della domanda e sino al 16 dicembre 1990, ossia sino all'entrata in vigore dell'art. 1 l. n. 353/1990, che ha fissato gli interessi legali nella misura del 10%. Per il periodo successivo possono, invece, riconoscersi gli interessi legali del 10% sino al saldo, perchè superiori alla svalutazione monetaria.-----

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-----

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da

[redacted] con atto di citazione notificato in data 23 luglio 1980, [redacted] [redacted] [redacted] Antonio e [redacted] [redacted] - con sede in Cerignola, Via Bernalda, 23, in persona del suo liquidatore *pro-tempore* - nonchè sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima con atto di costituzione e risposta depositata all'udienza del 14 aprile 1981, così provvede nel contraddittorio delle parti:-----

1. condanna [redacted] [redacted] al pagamento, in favore del De Lucia della somma di lire 18.000.000, oltre rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo - dal dì della domanda e sino al 16 dicembre 1990, e gli interessi moratori da questa data e sino al saldo;-----

2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale;

3. condanna, altresì, la [redacted] al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive lire 6.100.000, di cui lire 2.100.000 per spese diritti e lire 4.000.000 per onorario.

Così deciso, addì 18 novembre 1994 nella Camera di Consiglio della seconda sezione del Tribunale civile di Foggia dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI BOLOGNA
DR.SSA ADRIANA SCARAMUZZINO

della sezione civile ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 4192/95 Ruolo
Generale promossa

Emessa il
3/7/1996

D'A:

Depositata il
3/7/1996

MOTOVARIO S.P.A. , in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in
Bologna presso e nello studio dell'avv.
G. NICOLINI che la rappresenta e difende in
giudizio come da mandato in calce all'atto di
citazione

OGGETTO:
PAGAMENTO SOMMA

1101	250.000
4561	20.000
9641	2.000

272.000

- ATT RICE


C O N T R O

GENERALE TRASMISSION VARIABLE in persona del legale
rappresentante , con sede in Lomme (Francia)

- CONVENUTA CONTUMACE -

OGGETTO: "PAGAMENTO SOMMA".

FATTO E DIRITTO



UFFICIO SUCCESSIONI
E ATTI GIUDIZIARI

Piazza Malpighi, 19 - BOLOGNA

Esame L. *27000*

Duplicato successioni

uffa

Chiodi

IL CASSIERE REGISTRE

(Sig. Angelo Di Maria)


Registrazione il **11 SET. 1996**

di n. **0100902**

o libretto di

DIRETTORE REGISTRE

Di Maria



984796
SENT.

Con atto di citazione notificato il 19.12.95 la
MOTOVARIO s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi
al Pretore di Bologna la GENERALE TRASMISSION
VARIABLE per sentirla condannare al pagamento
della somma di L. 9.870.068 relativa a merce
fornita e non contestata per cui non era avvenuto
il pagamento.

Chiedeva altresì la condanna della parte convenuta
al risarcimento del danno da svalutazione
monetaria, nonché al pagamento degli interessi di
legge e delle spese di giudizio.

Dichiarata la contumacia della parte convenuta, non
costituitasi benché ritualmente citata, e precisate
le conclusioni da parte del solo attore, la causa
era discussa oralmente alla udienza del 3.7.96.

La pretesa dell'attore va accolta in quanto i fatti
posti a sostegno della domanda, pienamente
giustificanti le conclusioni formulate, sono
risultati provati dall'esame degli atti di causa,
ed in particolare dalle fatture e dalle bolle di
accompagnamento prodotte e dalle dichiarazioni rese
dal teste BIANCO.

La parte convenuta va pertanto condannata al
pagamento della somma come sopra individuata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono

liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto, sulla domanda proposta da:

MOTOVARIO s.p.a.

contro

GENERALE TRASMISSION VARIABLE

ogni diversa istanza disattesa:

condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di L.9.870.068 oltre agli interessi dalla domanda al saldo al tasso legale del 10% annuo.

Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessive L. 2.050.000 di cui, L. 600.000 per diritti di procuratore e L.950.000 per onorario di avvocato, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori.

Bologna, 3.7.96

Il COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Il Pretore

Dr. Adriana Scamuzzino

Depositata in Cancelleria

il 3 LUG. 1996

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



Urgenti

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number '4000' and a signature.

28 SET. 1996

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'avv. G. Nicolini nell'interesse dell' ATTORCE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica, di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, 3 OTT. 1996

fTea
MIB
ad
1996
Q

IL FUNZIONARIO
Funzionario di Cancelleria
(MULAS dott.ssa Carla)



Pretura Circondariale di Bologna
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bologna - 3 OTT 1996



Il Funzionario Collaboratore
Funzionario di Cancelleria
(MULAS dott.ssa Carla)

MCD . D

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il _____ la Cassa Edile di Capitanata di Mutualita' e di Assistenza proponeva opposizione al decreto con cui le veniva ingiunto dal Pretore. G.L., di Foggia di pagare in favore di _____, la somma di lire _____ a titolo di A.P.E. (anzianita' professionale edile).

Deduceva che il numero di ore prestate dall'opposto era insufficiente per la maturazione del diritto e che il datore di lavoro non aveva versato quanto dovuto ad essa Cassa, nonostante la procedura instaurata. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese legali.-----

Si costituiva l'opposto e contestava quanto dedotto in opposizione affermando, innanzitutto, che le ore lavorate corrispondevano a quelle indicate nella contrattazione collettiva per far maturare il diritto in questione; che il suo diritto non poteva essere subordinato alla mera volonta' dell'opponente di agire per la riscossione dei suoi crediti nei confronti dell'impresa; che in applicazione dell'art. 2116 c.c. l'effettivo versamento alla Cassa era da ritenersi del tutto irrilevante; che l'aver instaurato da parte della Cassa procedura monitoria a carico del datore di lavoro per la riscossione del dovuto, in relazione al pagamento dell'A.P.E. ai lavoratori, era la dimostrazione dell'esistenza del diritto. Chiedeva, pertanto, il

rigetto dell'opposizione e la condanna della Cassa al pagamento delle spese del giudizio.-----

Con sentenza dell' 11 novembre 1995, il Pretore adito rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente la pagamento delle spese legali.

Avverso tale sentenza proponeva gravame la Cassa con ricorso depositato il 30 gennaio 1996. Con il primo motivo di appello ribadiva che il lavoratore, in tanto maturava il diritto all'A.P.E., in quanto il datore di lavoro avesse provveduto ad alimentare l'apposito fondo versando i contributo e che, in tal senso, disponeva il C.C.N.L. del settore, ai paragrafi 5 e 6 del Regolamento; che, inoltre, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 7 del Regolamento, il lavoratore non poteva adire il Pretore in veste di Giudice del Lavoro; che, infine, aveva errato il Pretore, atteso che il lavoratore avrebbe potuto convenire in giudizio il suo datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma secondo, c.c.. Concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'appellato al rimborso di tutto quanto erogato dalla Cassa in conformita' al decreto ed alla sentenza di primo grado; con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio.-----

Si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello perche' infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.

All'udienza collegiale di discussione tenutasi in data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo in atti di cui era data lettura in udienza.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello e' infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

L'eccezione dell'appellante secondo la quale, ex par. 7 dell'allegato C al C.C.N.L. (Regolamento A.P.E.), il lavoratore non poteva adire il Pretore in funzione di G.L., e' inammissibile per non essere stata proposta in primo grado; infatti, ex art. 437 c.p.c., in grado di appello non sono ammesse nuove eccezioni non proposte in primo grado, come nel caso in esame.

Nel merito, va rilevato che la Cassa Edile e' stata istituita in ciascuna circoscrizione territoriale quale strumento per l'attuazione delle forme di previdenza ed assistenza previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati, nel settore dell'edilizia, dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori. I fondi gestiti dalla Cassa Edile sono finanziati con i contributi ed i versamenti definiti dai contratti ed accordi collettivi ed hanno la funzione di assicurare le prestazioni disciplinate che, per le finalita' perseguite ed i modi di finanziamento, hanno indubbiamente natura previdenziale ed assistenziale.-----

Tra le prestazioni previste, il C.C.N.L. prevede l'anzianita' professionale edile il cui Regolamento (allegato C al con-

tratto), all'art. 2 dispone che "(...)l'operario matura l'anzianita' professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore (...). Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione . L'erogazione e' effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 maggio (...)"-----

Il presupposto del diritto vantato dall'appellato e' costituito, quindi, dall'effettuazione, nel biennio precedente la richiesta, di almeno 2.100 ore lavorative.-----

Nel caso di specie, l'appellante non ha proposto, quale motivo di appello, la mancanza di tale requisito; infatti, il lavoratore, nel giudizio di primo grado, ha provato documentalmente di aver effettuato le 2.100 ore lavorative.-----

Afferma, pero', l'appellante che il diritto vantato dal lavoratore e' subordinato all'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.-----

Tale tesi appare erronea in quanto il succitato art. 2 ricollega il maturare del diritto unicamente al raggiungimento delle 2.100 ore lavorative; trattasi di una tipica norma di relazione che, attribuendo un diritto al lavoratore, pone il corrispettivo obbligo a carico della Cassa (come specificato dall'art. 1 del Regolamento citato).-----

I successivi artt. 5 e 6 del Regolamento sono del tutto estranei alla relazione soggettiva intercorrente tra il lavoratore e la Cassa. Tali norme disciplinano: gli adempimenti ai

quali sono tenuti i datori di lavoro (dichiarazione delle ore prestate da ciascun operaio e versamento dei contributi); l'istituzione dell'apposito fondo per l'anzianita' professionale edile; gli adempimenti amministrativi e contabili cui e' tenuta la Cassa. In particolare, l'art. 6 si limita a stabilire che la Cassa e' tenuta a registrare in favore di ciascun operaio le ore dichiarate per le quali e' stato versato il contributo; tale espressione si spiega con la circostanza che , ai sensi dell'art. 5, vi deve essere piena coincidenza tra le ore dichiarate e le ore per le quali e' stato versato il contributo. Da essa, quindi, non puo' automaticamente desumersi (come vorrebbe l'appellante) che l'erogazione dell'A.P.E. e' subordinata al versamento dei contributi. Se tale fosse stata la volonta' delle parti stipulanti il c.c.n.l. in questione, la condizione avrebbe dovuto essere inserita negli artt. 1 e 2 che regolano i rapporti tra il lavoratore e la Cassa e non negli artt. 5 e 6 (con una espressione, peraltro, ambigua ed inadatta allo scopo) che regolano i rapporti tra il datore di lavoro e la Cassa.-----

Da questi articoli si desume, invece, che la Cassa (proprio perche' e' tenuta ad erogare al lavoratore in possesso del requisito di cui all'art. 2 la prestazione) ha il diritto di pretendere dal datore di lavoro il versamento dei contributi non versati per le ore dichiarate.-----

Anche la Cassa ha ritenuto di interpretare in questo senso le su citate norme instaurando contro il datore di lavoro la

procedura monitoria per il recupero dei contributi. Sicche' appare singolare che contemporaneamente affermi di nulla dovere al lavoratore.-----

E' da aggiungere, ad abundantiam, che trattandosi di prestazione previdenziale trova applicazione il principio dell'automaticita' delle prestazioni assicurative, sancito dall'art. 2116, comma primo, c.c., principio che, per essere espressione di norma imperativa, non puo' essere derogato da alcun contratto collettivo, ma solo da altre disposizioni normative. La Cassa, quindi, e' tenuta in ogni caso al pagamento dell'A.P.E.-----

La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere confermata.-----

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-----

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia - sez. Lavoro -,
pronunciando sull'appello proposto dalla Cassa Edile di Capitanata di Mutualita' ed Assistenza, con ricorso depositato il 30 gennaio 1996, avverso la sentenza del Pretore di Foggia - G.L. - del 17 novembre 1995, nei confronti di

uditi i procuratori delle parti, cosi' provvede:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;-----

2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in lire 1.300.000, di cui lire 600.000 per diritti e lire 700.000 per onorario.-----

Cosi' deciso, addi' 16 gennaio 1997, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia.

IL PRESIDENTE